

95.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sui lavori e sui risultati dell'indagine della commissione ministeriale d'inchiesta sul naufragio della <i>Stabia I</i> , avvenuto il 4 gennaio 1979 nel porto di Salerno (4-06854) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	5037	ANDO: Sulla grave situazione in cui versano le opere universitarie delle Regioni a statuto speciale (4-09512) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5040
ACCAME: Per l'adozione di provvedimenti volti ad effettuare indagini sull'operato del registro navale italiano (4-09156) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	5038	BENCO GRUBER: Sulle carenze di organico presso le dogane, con particolare riferimento al compartimento del Friuli-Venezia Giulia (4-09637) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5041
AMARANTE: Per la sollecita realizzazione della sede dell'università di Salerno, sullo stato del progetto, sull'entità delle somme erogate e da erogare e sui motivi del ritardo nell'esecuzione dei lavori (4-08650) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5038	BOFFARDI: Per l'accoglimento delle richieste avanzate dai produttori agricoli tendenti alla modifica delle norme di disciplina fiscale introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 1980 e con la legge n. 889 del 1980 (4-07625) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5041
AMARANTE: Sulla misura dell'indennità fissata per i componenti interni delle commissioni per gli esami di Stato nelle regioni Campania e Basilicata (4-09300) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5039	BOFFARDI: Per l'inserimento nei concorsi a cattedra per professori di ruolo, della nefrologia chirurgica e della nefrologia di interesse chirurgico nel gruppo urologia anziché, come erroneamente avvenuto, nel gruppo chirurgia generale (4-08207) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5043

	PAG.		PAG.
BOTTARI: Sull'inopportunità del rilascio da parte del registro navale italiano, del certificato di sicurezza al piroscafo <i>Brick 12</i> (4-02224) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	5043	del carcere di Latina (4-09655) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	5048
BOZZI: Sull'esito della domanda inoltrata dal signor Battista Manfredi di Mondovì (Cuneo) tendente ad ottenere il riconoscimento dell'aggravamento di ferite riportare in guerra (4-09690) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5045	CONTU: Sui motivi per i quali per le opere universitarie delle regioni a statuto speciale non si è previsto in bilancio un incremento uguale a quello previsto dai ministeri competenti per le opere universitarie delle Regioni a statuto ordinario (4-06969) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5048
BOZZI: Sull'esito della richiesta inoltrata da Mario Bona di Monesiglio (Cuneo) tendente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico a far data dal 1° luglio 1978 (4-10025) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5045	COSTAMAGNA: Per il restauro della chiesa di San Rocco a Vestignè (Torino) (4-04904) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	5049
CARTA: Sul mancato riconoscimento dell'autonomia della scuola media di Galtelli (Nuoro) (4-09228) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5045	COSTAMAGNA: Per la riapertura al pubblico della galleria nazionale d'arte moderna di Roma e per avere notizie sulla possibilità di ordinare apposita rassegna delle opere dei pittori della scuola romana (4-05762) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	5049
CARTA: Per l'istituzione di un calendario regionale, che stabilisca la data di apertura dell'anno scolastico (4-10034) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5046	COSTAMAGNA: Sullo stato di abbandono nel quale versa la chiesa di San Rocco di Pancalieri (Torino) (4-06256) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	5050
CASALINO: Sulla pratica di pensione di Francesco Zecca di Lecce (4-08839) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5046	COSTAMAGNA: Per l'adozione di provvedimenti volti a sanare la crisi della flotta peschereccia oceanica (4-07076) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	5050
CATALANO: Sul provvedimento disciplinare, concernente la sospensione dello stipendio, adottato nei confronti dell'insegnante elementare Mario D'Angiolillo di San Mauro La Bruca (Salerno) (4-09356) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5047	COSTAMAGNA: Per la tutela delle mura della rotonda antonelliana e dell'antica porta del castello a Castellamonte (Torino) (4-07777) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	5051
CICCIOMESSERE: Sui motivi della mancata utilizzazione della nuova ala		COSTAMAGNA: Per il potenziamento delle attrezzature e il miglioramento delle condizioni ambientali dell'isti-	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

tuto professionale Bellini di Cireg- gio di Omegna (Novara) (4-08361) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	PAG. 5052	di istituire un'imposta patrimoniale immediata sul reddito degli im- mobili (4-10520) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	PAG. 5057
COSTAMAGNA: Per autorizzare la so- cietà Finmare a transigere le verten- ze giudiziarie in corso con gli <i>ex</i> dipendenti andati in pensione con l'esodo del 1977 (4-08392) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle parteci- pazioni statali</i>).	5052	CRUCIANELLI: Sull'entità e sulle condi- zioni di detenzione dei detenuti mi- norenni (4-10302) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	5058
COSTAMAGNA: Per il trasferimento a via Stampini della scuola materna statale di via Venaria e per lo spo- stamento in via Venaria della scuo- la materna comunale di via Noasca a Torino (4-08722) (risponde BODRA- TO, <i>Ministro della pubblica istru- zione</i>).	5054	DE CATALDO: Sulla veridicità delle no- tizie relative alla privatizzazione del complesso aziendale Fildaunia, di Foggia, da parte della Lanerossi e dell'ENI (4-07004) (risponde DE MI- CHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	5062
COSTAMAGNA: Per la sostituzione del direttore del circolo didattico di Giaveno (Torino) (4-09062) (rispon- de BODRATO, <i>Ministro della pubbli- ca istruzione</i>).	5055	DEL DONNO: Per l'applicazione del decreto del Presidente della Repub- blica 2 giugno 1981, n. 271, per rendere esecutivo il nuovo tratta- mento economico del personale delle scuole (4-10146) (risponde BODRA- TO, <i>Ministro della pubblica istru- zione</i>).	5063
COSTAMAGNA: Sulla ventilata istitu- zione di una nuova imposta a favo- re dei comuni (4-09093) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5056	DI CORATO: Sui ritardi nell'ultima- zione del nuovo stabilimento della manifattura di tabacchi di Bari (4-08648) (risponde FORMICA, <i>Mini- stro delle finanze</i>).	5063
COSTAMAGNA: Per la destinazione degli studenti di Pettenasco (No- vara) che devono frequentare la media dell'obbligo alla sede più vicina di Orta (Novara), invece che in quella di Crusinallo (Novara) (4-09457) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5056	DI CORATO: Sulle ragioni che sono alla base della decisione di priva- tizzare l'industria Fildaunia di Fog- gia (4-10234) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	5065
COSTAMAGNA: Sulle strutture, inad- eguate e vecchie, dell'edificio in cui ha sede la scuola materna di via Picco a Venaria (Torino) (4-09947) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5056	DULBECCO: Sulle richieste in mate- ria fiscale avanzate dai produttori agricoli appoggiati dalle organizza- zioni di categoria (4-07370) (rispon- de FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5065
COSTAMAGNA: Sulla decisione adot- tata nel recente convegno dell'ANCI		FEDERICO: Sulla decisione presa dal gruppo SME di non procedere ad alcuna lavorazione di pelati presso lo stabilimento Cirio di Mondrago- ne (Caserta) per la riapertura del-	

PAG.	PAG.
<p>lo stabilimento stesso (4-08758) (4-08822) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 5067</p> <p>FORTE SALVATORE: Sui motivi del ritardo nel rendere note le risultanze della commissione speciale di inchiesta relativa all'affondamento della motonave <i>Stabia I</i>, avvenuto nel porto di Salerno, e sui metodi usati per il risarcimento dei danni ai parenti delle vittime (4-04798) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>). 5068</p> <p>FRANCHI: Sulla veridicità della notizia secondo la quale la Terni avrebbe acquistato mezzo miliardo di diserbanti (4-08983) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 5069</p> <p>FRANCHI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Livia Bertoneri di Massa (Massa Carrara) (4-09921) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 5069</p> <p>GIUDICE: Sulla veridicità della notizia secondo cui l'opera nazionale Montessori non avrebbe effettuato una parte dei versamenti INPS per i lavoratori (4-07222) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 5070</p> <p>GRIPPO: Per la corresponsione della pensione e della liquidazione di servizio a Carmine Granato di Scisciano (Napoli) (4-08113) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 5070</p> <p>GUARRA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Antonio Sbozza di Amalfi (Salerno) (4-09869) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 5071</p>	<p>MANFREDI GIUSEPPE: Per la sollecita definizione della pratica di pensione privilegiata a favore di Maria Albina Borgi, residente a Piosasco (Torino) (4-09109) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 5071</p> <p>MENSORIO: Per l'adozione di provvedimenti in relazione alla minacciata chiusura dello stabilimento industriale Cirio di Mondragone (Caserta) (4-08860) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 5072</p> <p>MERLONI: Per un accordo fra l'Italia e la Nuova Zelanda al fine di consentire il trasferimento in Italia della pensione maturata dai nostri emigrati in quel paese (4-08322) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 5073</p> <p>MOLINERI: Sullo stato della pratica di pensione del signor Francesco Maina di Torino (4-09935) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 5073</p> <p>PANI: Sullo stato della pratica di pensione indiretta di guerra a favore di Maria Antonia Rubanu di Orgosolo (Nuoro) (4-09073) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 5074</p> <p>PARLATO: Per l'acquisto da parte dello Stato della villa dei Leoni sita nei pressi dei Lidi Ferraresi (Ferrara) (4-05037) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). 5074</p> <p>PARLATO: Per l'ampliamento della flotta militare italiana (4-06061) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>). 5075</p>

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

- | | PAG. | | PAG. |
|---|------|---|------|
| <p>PARLATO: Sulle iniziative giudiziarie civili e penali poste in essere da numerosi marittimi già dipendenti della società armatoriale della Finmare (4-08209) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).</p> | 5075 | <p>RUBINACCI: Sull'inopportunità della nomina al comando dell'ufficio primo della guardia di finanza di Trieste del capitano Rino Stanig (4-09200) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).</p> | 5082 |
| <p>PARLATO: Sui ritardi nell'attuazione, da parte della Cirio, degli impegni per la ristrutturazione aziendale (4-08254) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).</p> | 5078 | <p>SANTI: Sul giudizio del Ministero della marina mercantile in merito ai progetti di costruzione di un porticciolo turistico nel bacino di Voltri in località Crevari (Genova) (4-06550) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).</p> | 5083 |
| <p>POLITANO: Per l'ampliamento della pianta organica della sovrintendenza archivistica di Reggio Calabria al fine di permettere la piena applicabilità del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (4-09101) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).</p> | 5079 | <p>SANTI: Per la riduzione delle aliquote IVA sui prodotti necessari alla coltivazione e per una rettifica della normativa che dal 1° gennaio 1982 imporrà la bolla di accompagnamento per tutte le merci (4-07573) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).</p> | 5084 |
| <p>RAUTI: Sui motivi della chiusura delle scuole elementari situate negli altipiani di Arcinazzo nel comune di Arcinazzo Romano (Roma) (4-08612) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p> | 5080 | <p>SANTI: Per un intervento volto ad istituzionalizzare forme di contatto e collaborazione permanente tra il sistema delle partecipazioni statali e le regioni, al fine di una revisione delle competenze di queste ultime nella politica industriale (4-09131) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).</p> | 5085 |
| <p>ROSSINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra in favore di Rosario Giovanni Occhipinti, residente a Ragusa (4-09606) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p> | 5080 | <p>SOSPURI: Sulla statizzazione delle libere università degli studi de L'Aquila e Gabriele D'Annunzio di Chieti (4-04132) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p> | 5086 |
| <p>ROSSINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra in favore di Carmelo Blandino, residente a Modica (Ragusa) (4-09608) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p> | 5081 | <p>TASSONE: Sulla mancata ricezione della seconda e terza rete televisiva a Cerchiara di Calabria (Cosenza) (4-09764) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).</p> | 5087 |
| <p>ROSSINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra in favore di Emanuele Tumino, residente a Ragusa (4-09609) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p> | 5081 | <p>TATARELLA: Per garantire alle isole Tremiti un collegamento permanente ed efficace durante tutto l'anno (4-06170) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).</p> | 5088 |

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

<p>TREBBI ALOARDI: Sulla scorretta ripartizione, tra i comuni, del ristorno fiscale, dalla Svizzera all'Italia, basato sulle imposte pagate dai lavoratori frontalieri ivi operanti per gli anni dal 1974 al 1979 (4-09241) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	<p>PAG. 5088</p>	<p>dei tecnici laureati e gli altri ruoli del personale non docente determinandone competenze e mansioni (4-05066) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	<p>PAG. 5091</p>
<p>TREMAGLIA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra spettante a Vincenzo Argento, attualmente residente in Argentina (4-09856) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	<p>5089</p>	<p>VISCARDI: Per la proroga dei termini di scadenza della graduatoria del concorso bandito nel 1975 dal Ministero delle poste e per l'assunzione dei giovani risultati idonei al predetto concorso fino alla concorrenza dei cinquemila posti a suo tempo concordati con le organizzazioni sindacali (4-10131) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).</p>	<p>5092</p>
<p>TREMAGLIA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra spettante a Salvatore Galante attualmente residente in Francia (4-09858) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	<p>5090</p>	<p>ZANINI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di reversibilità a favore di Giulia Ravelli vedova Ambrogi residente a Soncino (Cremona) (4-09070) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	<p>5093</p>
<p>VALENSISE: Per l'inclusione nel concorso riservato ai presidi incaricati con due anni di incarico anche dei vicepresidi e collaboratori vicari (4-09331) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	<p>5090</p>	<p>ZARRO: Sul ricorso presentato dall'insegnante di educazione fisica Rosa Milione Attanasio, in merito all'incarico in tre diverse scuole medie della provincia di Salerno (4-08819) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	<p>5093</p>
<p>VENTRE: Per l'adozione di provvedimenti volti a riordinare il ruolo</p>			

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere —

in relazione — in particolare — alla decisiva importanza che sono destinati a rivestire in futuro, ai fini della determinazione delle prassi e dei comportamenti che verranno posti in atto in situazioni comparabili, i lavori ed i risultati dell'indagine della commissione d'inchiesta ministeriale sul naufragio dello *Stabia I* — unità battente bandiera italiana — nel porto di Salerno, naufragio avvenuto il 4 gennaio 1979 con conseguente perdita di tutto il personale imbarcato per complessivi 12 morti;

considerati i riflessi negativi che inevitabilmente avrebbe sui lavoratori marittimi il rendersi conto del fatto che al termine dei lavori della Commissione — la prima del suo genere in Italia! — non fossero evidenziate le responsabilità —

se risponda a verità che:

non è stata disposta l'autopsia del cadavere del capitano Costigliola, comandante dell'unità, cadavere ritrovato ad Ischia privo della testa e recante sul corpo segni di ferite comunque da sottoporre ad analisi;

l'intervento in soccorso da parte della Capitaneria di porto di Salerno è risultato dapprima inconsistente e successivamente del tutto inesistente;

è stato acquisito agli atti della Commissione di inchiesta un certificato dell'Ispettorato del RINA di Napoli, datato 4 gennaio 1979, — cioè lo stesso giorno dell'affondamento dello *Stabia I* — e corredato di significativa nota esplicativa.

Per conoscere altresì quali iniziative intenda intraprendere; anche in campo disciplinare:

a) per rimediare alle manchevolezze emerse relativamente all'operato della Commissione d'inchiesta;

b) per prevenire, in futuro, il ripetersi di situazioni affini a quelle che sono state all'origine ed hanno consentito il realizzarsi del disastro. (4-06854)

RISPOSTA. — La commissione speciale d'inchiesta sulle cause della perdita della motonave *Stabia prima* ha concluso i propri lavori indicando precisamente quelle che a suo giudizio sono state le responsabilità per la perdita della nave e delle vite umane. Detta commissione non è stata la prima del suo genere in quanto commissioni speciali sono state a suo tempo istituite per procedere agli accertamenti sulle cause e sulle responsabilità relative all'esplosione della turbocisterna *Montalegno* ed alla collisione tra la turbonave *Andrea Doria* e la nave svedese *Stockolm*. In data 28 luglio 1979 gli atti dell'inchiesta formale sono stati inviati, a' sensi dell'articolo 1241 del codice della navigazione, all'ufficio istruzione presso il tribunale civile e penale di Salerno. Va rilevato che pertanto la materia è coperta, in atto, dal segreto istruttorio.

Per quanto riguarda l'autopsia del cadavere del comandante Costigliola, com'è noto, l'articolo 581 del codice della navigazione dispone che le commissioni che effettuano le inchieste formali procedono all'accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro eseguendo sopralluoghi,

raccogliendo deposizioni ed adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca. Rilevasi, in proposito, che tale attività, di natura amministrativa, trova ovvia limitazione nelle norme che disciplinano procedure e competenze di altri organi e che, per quanto concerne in particolare le perizie necroscopiche, queste attengono ai procedimenti giudiziari.

In relazione all'opera di soccorso svolta dalla capitaneria di porto di Salerno è da rilevare che l'intervento della suddetta capitaneria è stato adeguatamente sollecito e congruo in relazione alle circostanze nonché ai mezzi e personale disponibili nel porto di Salerno al momento del sinistro di cui trattasi. Circa il certificato dell'ispettorato del RINA (Registro italiano nautico) di Napoli a cui l'interrogante fa riferimento, è da rilevare che non risulta allegato agli atti d'inchiesta un certificato dell'ispettorato del RINA di Napoli datato 4 gennaio 1979.

Comunque, nel corso dell'inchiesta, la commissione inquirente ha anche esaminato la situazione dello *Stabia primo* nei riguardi dell'idoneità alla navigazione (classe, certificati di sicurezza, eccetera) alla data del naufragio, acquisendo agli atti la relativa documentazione e certificazione tecnica.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta circa l'adozione di iniziative anche in campo disciplinare sulle asserite manchevolezze della commissione d'inchiesta, è doveroso rilevare, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, che — come risulta dai relativi atti — tutta l'attività della commissione è stata improntata ad uno scrupoloso zelo, ai fini del preciso e completo espletamento dei compiti affidatili, non tralasciando alcun elemento — fornito anche dai familiari delle vittime presenti ai lavori dell'inchiesta — che, comunque, fosse valido ai fini dell'accertamento delle cause e delle responsabilità in ordine al sinistro.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

ACCAME. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per conoscere se siano al corrente che alcuni funzionari del Registro navale italiano, notoriamente ente morale privato ma che svolge servizi pubblici di grande interesse nazionale ed internazionale, percepiscono sostanziose gratifiche e scatti di merito.

Per sapere, in particolare, se tali gratificazioni, elargite a funzionari che svolgono un pubblico servizio e quindi compiti di Stato, siano legittime in mancanza di una regolamentazione in seno all'ente.

Nel momento in cui, in considerazione dei continui, preoccupanti e luttuosi incidenti che si sono intensificati in questi ultimi tempi in mare, si auspicano e si richiedono controlli a bordo delle navi mercantili intensificati e più accurati, la direzione generale del Registro navale tende a dividere il personale e a creare funzionari ammaestrati, forse tecnicamente dequalificati, e quindi manovrabili dall'alto.

Per conoscere, infine, se intendano effettuare indagini sull'operato del Registro navale italiano. (4-09156)

RISPOSTA. — Le retribuzioni del personale del registro italiano navale sono liquidate in conformità al contratto nazionale di lavoro stipulato tra l'istituto e le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL-CNISIA valido fino al 31 dicembre 1982. Altre eventuali somme vengono corrisposte al personale a titolo di aumenti di merito o di gratificazioni sempre in conformità al suddetto contratto o al regolamento del personale, approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 tenendo conto del rendimento e della professionalità individuale.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

AMARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:
a) che da tempo sono stati assegnati, in virtù di diversi provvedimenti, finanzia-

menti per la costruzione della nuova sede dell'università degli studi di Salerno;

b) che con il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, è stata istituita, a decorrere dall'anno accademico 1981-1982, presso le suddette università, la facoltà di ingegneria più volte richiesta —

1) l'entità delle somme finora stanziata e di quelle effettivamente accreditate od erogate, nonché le date dei singoli stanziamenti, accreditamenti ed erogazioni per la costruzione della nuova sede dell'università degli studi di Salerno;

2) l'entità delle somme finora effettivamente spese e l'indicazione delle costruzioni realizzate;

3) l'entità delle somme ancora occorrenti per il completamento della nuova sede della suddetta università;

4) i tempi di realizzazione e di completamento dei lavori previsti nella convenzione stipulata tra l'università degli studi di Salerno e l'ITALPOST;

5) le cause dei ritardi finora riscontrati nella esecuzione dei lavori e le iniziative adottate o che si intendono adottare per dotare, al più presto possibile, l'università di Salerno delle previste strutture, tenendo conto dell'urgenza richiesta sia al fine di più adeguate condizioni per lo svolgimento degli studi, sia al fine della creazione di nuove fonti di lavoro in una provincia ad alto tasso di disoccupazione. (4-08650)

RISPOSTA. — La somma attualmente stanziata per la realizzazione della nuova sede dell'università degli studi di Salerno, con i provvedimenti legislativi 6 marzo 1976, n. 50 e 2 maggio 1976, n. 183, ammonta complessivamente a lire 42.932 milioni. Di tale somma lire 42.250 milioni risultano accreditate all'ateneo salernitano, mentre lire 1.913.840.430 sono state già spese per la progettazione dell'opera.

Il predetto stanziamento è stato inoltre interamente impegnato attraverso la convenzione stipulata dall'università di Salerno con l'Italpost, alla quale — come già fatto presente con ministeriale del 26 lu-

glio 1980, n. 01962 (interrogazione numero 4-00192) sono stati affidati in regime di concessione tutti i compiti e tutte le attività necessarie per la costruzione della nuova sede (prima fase di attuazione).

La somma ancora occorrente per il completamento dei lavori relativi alla prima fase di attuazione è stata prevista, agli attuali costi in lire 168.368.600.000. In merito ai tempi di realizzazione si fa presente che l'atto di convenzione prevede, salvo cause di forza maggiore tre anni per realizzare il primo lotto, che decorreranno dall'aggiudicazione dei singoli appalti.

A tale riguardo, si comunica che per l'aggiudicazione dei lavori sono già in corso le relative gare di appalto. Per completezza di informazione si aggiunge che l'Italpost ha già richiesto ed ottenuto il decreto prefettizio per l'occupazione d'urgenza dei suoli ed ha iniziato contemporaneamente le relative pratiche espropriative.

Quanto alle cause che hanno ritardato l'inizio dei lavori, esse sono da individuarsi in numerosi fattori quali l'iniziale difficoltà di localizzare l'area di insediamento, la complessità dei lavori di progettazione, la lentezza con la quale gli enti locali hanno assunto i conseguenziali provvedimenti e da ultimo il sisma che ha colpito la Campania nel novembre 1981.

L'università degli studi, ha ad ogni modo assicurato che non mancherà di adoperarsi affinché i lavori per il nuovo insediamento abbiano inizio al più presto e che i tempi di realizzazione siano per quanto possibile rispettati.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

AMARANTE, DE GREGORIO, FERRI E CURCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

a) che nel secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, veniva

affermato che « Ai componenti interni delle commissioni è corrisposta la metà del compenso già previsto per i commissari degli esami di Stato »;

b) che il suddetto comma dell'articolo 2-bis è stato abrogato dall'articolo 51 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

c) che sulla misura dell'indennità da corrispondere ai membri delle commissioni di esami nelle regioni Campania e Basilicata gli interroganti il 29 aprile 1981 hanno presentato una interrogazione (n. 5-02110) tuttora senza risposta -

se e quale provvedimento il Ministro interessato ha emanato a seguito dell'abrogazione del secondo comma del citato articolo 2-bis e, in particolare, in quale misura sia stata fissata l'indennità per i componenti delle commissioni per gli esami di Stato nelle regioni Campania e Basilicata. (4-09300)

RISPOSTA. — A seguito dell'abrogazione della norma del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 che prevedeva la corresponsione ai componenti interni delle commissioni di maturità della Basilicata e della Campania della metà del compenso previsto per i commissari degli esami di Stato - operata in sede di conversione del decreto-legge medesimo - continua ad avere efficacia la precedente normativa (legge del 5 aprile 1969, n. 119) secondo cui ai membri interni di tutte le commissioni di maturità spetta lo stesso compenso previsto per i commissari, senza alcuna distinzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

ANDÒ, FIANDROTTI E LENOCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione drammatica in cui versano le opere universitarie delle regioni a statuto speciale, che hanno avuto « la sfortuna » di non essere ancora passate sotto la gestione delle rispettive amministrazioni regionali. Mentre infatti le regioni hanno provveduto ad incrementare comprensibilmente

i fondi da destinare al diritto allo studio - nell'ultimo esercizio finanziario di circa il 30 per cento - per le opere universitarie rimaste allo Stato si è proceduto invece ad un taglio dei fondi disponibili. La scure che si è abbattuta sul bilancio dello Stato ha falciato un fondo già poco consistente, ammontante a soli 23 miliardi di lire, quale quello destinato al diritto allo studio, mettendo in crisi opere universitarie che assistono più di 100 mila studenti e che nel mese di settembre, alla riapertura dei servizi, saranno costrette a chiudere. Non è possibile far pagare una politica di austerità che interessa tutta l'amministrazione della pubblica istruzione ai soli studenti universitari, senza fissare una preventiva scala di priorità che discrimini all'interno delle spese finora erogate.

Le opere universitarie gestiscono servizi che, con riferimento ai costi necessari per una erogazione continua degli stessi, sono ovviamente influenzati dall'aumento del costo della vita. Non tener conto di ciò significa determinare nei fatti una compressione notevole dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati agli studenti universitari, e contraddire una scelta politica, da tempo fatta propria dalle forze democratiche che operano nell'università e dal movimento degli studenti, intesa a favorire gli interventi pubblici diretti agli studenti universitari ed erogati non attraverso il conferimento di assegni di studio o di contributi monetari.

Si chiede pertanto di conoscere quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per garantire anche in via straordinaria un contributo finanziario più consistente alle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, quali trattative abbia avviato con queste regioni per pervenire ad una immediata regionalizzazione delle opere stesse, quali disposizioni abbia impartito agli uffici del Ministero della pubblica istruzione affinché gli stessi insufficienti contributi previsti vengano erogati subito, in via definitiva, e non attraverso acconti, tenuto conto del fatto che l'anno accademico in corso sta per concludersi.

(4-09512)

RISPOSTA. — È già all'esame del Parlamento la nota di variazione allo stato di previsione delle spese per l'anno finanziario 1981 che comporterà per il capitolo 4111 un congruo aumento, atto a soddisfare le esigenze finanziarie evidenziate dalle singole opere universitarie delle regioni a statuto speciale.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

BENCO. GRUBER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e quando si intendano prendere provvedimenti risolutivi in fatto di disservizio doganale causato dalla cronica carenza di personale ormai ridotto al 50 per cento del previsto e dalla irrazionalità (ore 6,30 su 24) dell'orario di funzionamento, con gravi ripercussioni negative in tutti i compartimenti e in particolare in quelli della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rispetto alle forze attive interessate ai traffici, quali imprenditori, lavoratori, armamento e porti.

(4-09637)

RISPOSTA. — Difficoltà obiettive dovute alla generale carenza numerica del personale a disposizione non consentono una soluzione immediata dei problemi prospettati dall'interrogante, atteso che tutti gli uffici doganali operano, praticamente, con organici inferiori al fabbisogno effettivo. Comunque, si fa presente che a seguito di apposito concorso sono stati di recente assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia 14 vicedirettori così distinti: sette a Tarvisio (Udine), sei a Pontebba (Udine), uno ad Udine.

Inoltre, sono in fase di attuazione altri concorsi per il reclutamento di personale in relazione ai quali, nel ripartire i posti tra regioni le cui dogane hanno maggiormente bisogno di potenziamento, sono stati previsti per il Friuli i seguenti contingenti: 22 segretari, 12 contabili, 34 ufficiali, 20 commessi, 10 visitatrici. Pertanto, a concorsi espletati potrà aversi, se non un definitivo superamento, almeno un so-

stanziale miglioramento delle attuali difficoltà.

Si fa presente, infine, che allo scopo di garantire una migliore funzionalità degli uffici periferici, in generale, dell'amministrazione doganale e degli UTIF (Uffici tecnici imposte di fabbricazione), in attesa della più completa ristrutturazione dell'intera amministrazione finanziaria, è stato predisposto ed è al vaglio degli organi di Governo uno schema di disegno di legge concernente: Norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

BOFFARDI, BAMBI, SEGNI, VISCARDI, FARAGUTI, FALCONIO, ARTESE, CAPPELLI, CATTANEI, SCAIOLA, FEDERICO, LO BELLO, ZOPPI, ARMELLA, PELLIZZARI, VECCHIARELLI, CENI, GARAVAGLIA, MANTELLA, AMALFITANO, ARMELLIN, PICCOLI MARIA SANTA, VIETTI, BALZARDI, CAVIGLIASSO, BOTTA, REVELLI, BALESTRACCI, CIANNAMEA, MORAZZONI, BIANCO ILARIO, MARABINI, ORSINI GIANFRANCO, FERRARI SILVESTRO, MASTELLA, GARZIA, ZOSO, ZAMBON, MALVESTIO, MORA E GUI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali iniziative sono in corso o si intendano prendere per venire incontro alle richieste dei produttori agricoli, i quali pur condividendo la finalità di combattere l'evasione fiscale (che porta danni enormi a tutta la collettività nazionale) ritengono che i provvedimenti fiscali adottati dal Governo e che modificano i decreti istitutivi della bolletta di accompagnamento, riducono la percentuale di compensazione forfettaria dal 3 al 2 per cento da applicarsi ai prodotti agricoli ceduti dai produttori e aboliscono, con decorrenza dal 1982, l'esonero della bolletta di accompagnamento, vadano a colpire e ad aggravare la già difficile situazione in cui si trova l'agricoltura imponendo i nuovi e insostenibili obblighi contabili e pro-

cedurali a tutti i produttori agricoli, già impegnati in gravose e poco remunerative attività di coltivazione.

Gli interroganti, facendosi interpreti delle obiettive osservazioni e richieste scaturite dall'assemblea dei produttori agricoli a Sanremo il 7 marzo 1981, chiedono se si intenda:

1) esaminare la possibilità di esonero della bolla di accompagnamento per tutti i produttori che trasportano i loro prodotti;

2) ridurre l'aliquota IVA sull'acquisto delle attrezzature e dei prodotti necessari alla conduzione dell'impresa agricola;

3) abolire il numero di partite IVA negli elenchi clienti e fornitori relative ai produttori agricoli non soggetti all'obbligo di fatturazione;

4) adeguare il tetto dei 10 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, per l'esonero delle scritture contabili, all'aumento del costo della vita e al limite previsto negli altri Stati della CEE.

Gli interroganti auspicano una revisione delle norme introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 1980 e con la legge n. 889 del 1980 affinché possano essere recepite le motivate richieste dei produttori agricoli che richiedono particolare e giusta considerazione da parte del Governo. (4-07625)

RISPOSTA. — A seguito delle modifiche normative, recate dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, l'esonero dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per i trasporti effettuati da produttori agricoli viene limitato ai soggetti con volume di affari annuo non superiore ai dieci milioni di lire. Tale nuova normativa, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1982, ha lo scopo di attuare il necessario coordinamento tra la discipli-

na dei beni viaggianti e le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il quale assoggetta appunto ai normali obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione tutti i produttori agricoli con volume di affari annuo superiore a dieci milioni di lire.

Tuttavia non può disconoscersi che la maggior parte delle imprese agricole non dispone di una organizzazione amministrativo-contabile idonea a sopportare integralmente il nuovo onere amministrativo e, pertanto, non sarà trascurata, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'opportunità di introdurre particolari modalità semplificative di applicazione della disciplina dei beni viaggianti nei riguardi del settore agricolo.

Per quanto riguarda la questione delle aliquote IVA sui prodotti necessari alle coltivazioni, premesso che la maggior parte di tali prodotti sono soggetti alla aliquota ridotta del 2 per cento, va pur detto che a seguito dello accorpamento disposto con la legge 22 dicembre 1980, n. 889, all'aumento di talune aliquote ha fatto riscontro la riduzione di altre con un risultato che nel suo complesso può giudicarsi equo ed accettabile. Tutto ciò senza considerare che una ulteriore riduzione delle aliquote di imposta sui beni acquistati dai produttori agricoli per lo esercizio della loro attività, comporterebbe una corrispondente revisione delle percentuali di compensazione previste dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'applicazione del sistema di detrazione forfettaria dell'imposta.

Quanto infine alle richieste di aumento del limite di volume di affari previsto per l'esonero dagli adempimenti IVA, è opportuno rammentare che l'attuale disciplina del regime speciale agricolo è imperniata sull'adozione dei criteri enunciati nella stessa direttiva comunitaria la quale, all'articolo 25, prevede che gli Stati mem-

bri hanno facoltà di applicare un regime forfettario soltanto nei confronti di quei produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale d'imposta comporta difficoltà amministrativo-contabili, con facoltà di escludere dal regime forfettario quelle categorie di produttori agricoli per le quali l'assoggettamento al regime normale non presenti difficoltà.

Tanto premesso, si può affermare che la vigente normativa del tributo, la quale prevede l'applicazione del regime speciale nei confronti di tutti i produttori agricoli indipendentemente dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell'impresa, costituisce una appropriata interpretazione della direttiva comunitaria, in considerazione della effettiva sussistenza di difficoltà per la applicazione del regime normale d'imposta da parte dei produttori agricoli nazionali privi, in massima parte, di un'adeguata organizzazione amministrativo-contabile. In tale quadro particolare rilevanza assume il mantenimento, anche a seguito dell'adeguamento della normativa IVA alla direttiva CEE, del regime di esonero per i produttori agricoli minori o non sarebbe conciliabile con i principi contenuti nella direttiva stessa una eventuale elevazione del limite di esonero.

Da ultimo si rappresenta che i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 10 milioni di lire sono esonerati da tutti gli adempimenti di imposta, ivi compresi quelli relativi alla predisposizione degli elenchi dei clienti e dei fornitori, e che al loro carico sussiste soltanto l'obbligo di comunicare il proprio numero di partita IVA all'altra parte contraente.

Del resto, atteso che l'indicazione del numero di partita IVA dei nominativi inclusi negli elenchi in questione costituisce elemento indispensabile per la gestione meccanografica degli stessi, non sembra che l'obbligo di comunicare il proprio numero di partita IVA possa rappresentare per il produttore agricolo un insostenibile obbligo contabile.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

BOFFARDI, SCAIOLA, ZOPPI E ORIONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - richiamata l'interrogazione presentata in data 4 febbraio 1981 (n. 4-06764); preso atto che il nuovo decreto ministeriale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 13 marzo 1981 concernente la prima tornata dei giudizi di idoneità a professori di ruolo, fascia degli associati, modifica solo parzialmente l'errore in cui si è incorsi col precedente decreto del 12 gennaio 1981 (infatti la « nefrologia chirurgica » e la « nefrologia di interesse chirurgico » vengono reinserite nel gruppo 113 « urologia », ma restano altresì attribuite al gruppo 109 « chirurgia generale »); considerato che, prescindendo dal fatto che, anche per tale soluzione, non è stato tenuto conto del parere dei titolari di cattedre di urologia e nefrologia chirurgica, rimane il contrasto con quanto disposto per i concorsi a cattedra per i quali la « nefrologia chirurgica » è sempre rientrata esclusivamente nel raggruppamento urologico, e permane inoltre il danno emergente per gli urologi, a livello concorsuale, tenuto conto della preponderanza numerica dei chirurghi generali -

se non si intenda provvedere quanto prima, ed in vista delle nuove tornate di concorsi, alla radicale rettifica dell'errore attribuendo le due discipline esclusivamente al gruppo 113 « urologia ». (4-08207)

RISPOSTA. — Si conferma quanto fatto presente in risposta alla interrogazione n. 4-06764 ed, in particolare, che con decreto ministeriale 27 febbraio 1981 le due discipline di nefrologia e nefrologia di interesse chirurgico sono state incluse oltre che nel raggruppamento 109 anche nel raggruppamento 113.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

BOTTARI ANGELA E PERRONE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza che al piroscavo

Brick XII, battente bandiera italiana, il Registro italiano navale intende esprimere parere favorevole per il rilascio del certificato di sicurezza, per consentire che lasci il porto di Messina con destinazione il porto di Piombino.

Per sapere se è a conoscenza:

che a seguito della collisione avvenuta il 20 dicembre 1979 nello stretto di Messina, il predetto piroscafo ha subito gravi danni allo scafo, alle sovrastrutture (tutta la prora è stata totalmente divelta) e presenta una consistente falla allo scafo immerso;

che i mezzi di salvataggio e sicurezza della nave sono quasi inesistenti e che il Registro navale italiano ha fatto eseguire solo dei rinforzi alquanto discutibili alla paratia di collisione con lamierino di 12 millimetri, ed attraverso una provvisoria cementazione dallo spessore di centimetri 18 si è ritenuto di tappare le falle che allagavano i doppi fondi ed i gavoni della struttura prodiera;

che malgrado l'intervento della Federazione marinara che denunciava la superficialità di tali provvedimenti pregiudizievole alla tutela della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione, essendo lo stesso piroscafo carico di ben 4.000 tonnellate di rotoli di acciaio, gli organi preposti non solo non hanno tenuto conto della denuncia ma continuano a proseguire nei loro programmi come se la nave fosse in piena efficienza.

Gli interroganti chiedono pertanto di sapere se il Ministro intenda dare direttive immediate alla locale Capitaneria di porto per evitare che la predetta nave lasci il porto di Messina e disporre nello stesso tempo la nomina di una commissione ministeriale che accerti quanto denunciato dalla Federazione marinara locale. (4-02224)

RISPOSTA. — La nave *Brick XII*, dopo il sinistro occorso entro lo stretto di Messina, è stata sottoposta a visita da

parte dell'ispettorato del RINA (Registro italiano navale) mentre, nel contempo, le veniva ritirato il certificato di idoneità, a norma dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1962, n. 616. A seguito della visita, essendo stato constatato che la paratia di collisione non aveva subito danni, sono stati effettuati — in via di provvisoria sistemazione — lavori di rinforzo della paratia citata nonché la realizzazione di una consistente intercapedine di cemento. Lo stesso RINA in data 15 gennaio 1980 annotava sul certificato di classe la convalida della classe stessa per il solo viaggio Messina-Piombino subordinatamente alle seguenti condizioni:

assistenza continua di un rimorchiatore;

navigazione entro le sei miglia dalla costa con condizioni meteorologiche assicurate favorevoli, entro e non oltre il 30 gennaio 1980.

Contemporaneamente la capitaneria di porto di Messina ha provveduto ad effettuare accurati accertamenti di sicurezza e, ancorché non espressamente previsto dalle norme, è stata convocata la commissione di cui all'articolo 25 della legge sopra menzionata. Talune irregolarità riscontrate nel corso della visita sono state eliminate. Tali irregolarità afferivano, principalmente, alle condizioni di manutenzione delle imbarcazioni di salvataggio, che sono state ripristinate. In aggiunta a ciò è stata sistemata a bordo una zattera autogonfiabile capace di 20 persone.

Il certificato di idoneità è stato così rinnovato subordinatamente alle condizioni sopra elencate. La nave è stata spedita il 28 gennaio 1980 per Piombino dopo aver effettuato una parziale scarica del carico per consentire il riequilibrio dopo la cementazione effettuata. La nave è arrivata a Piombino senza difficoltà all'alba del 30 gennaio 1980.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

BOZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della domanda prodotta dal signor Manfredi Battista (posizione numero 836707) nato a Mondovì (Cuneo) il 13 luglio 1896, ivi residente Via Zanoni 13, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'aggravamento di ferite riportate in guerra. Tanto, dopo il giudizio emesso dalla commissione medica provinciale di guerra di Torino il 24 luglio 1980. (4-09690)

RISPOSTA. — Per definire la domanda di aggravamento presentata dal signor Battista Manfredi, che ha dato luogo agli accertamenti sanitari cui accenna l'interrogante, si è reso necessario interpellare — ai sensi dell'articolo 107 — comma quarto — del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1979, n. 915, la commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario. Appena il suindicato collegio medico, opportunamente sollecitato, avrà formulato in proposito il proprio avviso verranno adottati, con ogni possibile premura, i conseguenti provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BOZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della domanda datata 4 aprile 1980 prodotta dal signor Mario Bona (posizione n. 2839526) nato a Castiglione Tinella (Cuneo) il 7 ottobre 1920, residente in Monesiglio (Cuneo), via Divisione Cuneense, n. 2, ex segretario comunale del consorzio Monesiglio-Gorzegno (Cuneo), tendente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico a far luogo dal 1° luglio 1978. (4-10025)

RISPOSTA. — La Direzione generale degli istituti di previdenza, per poter dar corso alla riliquidazione della pensione a suo tempo conferita al signor Bona nella misura di lire 6.831.500 annue lorde a decorrere dal 1° luglio 1978 oltre all'indennità integrativa speciale di cui all'arti-

colo 5 della legge 22 novembre 1962, numero 1646, con nota del 14 ottobre 1981, n. 2839526, diretta per conoscenza all'interessato, ha chiesto alla prefettura di Cuneo alcuni chiarimenti in merito alla retribuzione attribuita al medesimo alla data del collocamento a riposo (30 giugno 1978).

Si assicura, pertanto, che appena in possesso dei dati richiesti sarà provveduto al conferimento del nuovo trattamento di quiescenza spettante al signor Bona.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del profondo malessere, anche per il significato discriminatorio che il fatto inevitabilmente assume, di genitori e alunni della scuola media di Galtelli (Nuoro), per il mancato riconoscimento dell'autonomia della scuola media. La domanda, corredata da tutti gli atti e documenti necessari, è ormai istruita, con parere favorevole degli uffici periferici, per la diligenza della giunta comunale e del provveditore agli studi di Nuoro, ma non è stata ancora definita. Il 12 maggio l'intera popolazione è scesa in piazza per una composta civile protesta, dimostrando nella richiesta di una scuola autonoma per i propri figli il grado di maturità culturale delle popolazioni dell'interno dell'isola. Non esistono ostacoli di sorta alla loro richiesta, a meno che non voglia considerarsi tale l'onere economico — di alcuni milioni — del quale il Tesoro dovrebbe assicurare la copertura.

Non pare all'interrogante che i pur necessari tagli alla spesa pubblica possano sacrificare interessi che non sono di una piccola comunità ma, per quello che obiettivamente rappresentano, dello Stato. (4-09228)

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni sul contenimento della spesa del bilancio statale (decreto-legge 26 settembre 1981,

n. 539) non hanno consentito, per l'anno scolastico 1981-1982 l'adozione di alcun provvedimento di autonomia di sezioni distaccate. Si può tuttavia assicurare che le esigenze della scuola media di Galtelli saranno tenute nella massima evidenza sempre che gli organi competenti rinnovino la richiesta nei modi e nei termini stabiliti dall'annuale ordinanza ministeriale.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

CARTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio che l'inizio dell'anno scolastico al 16 settembre comporta per gli studenti, le famiglie, i docenti e le stesse strutture periferiche del Ministero, gravate, in tempi oltremodo ristretti, di numerosi adempimenti. Proprio l'osservanza di detti adempimenti di fatto ritarda notevolmente l'inizio dell'attività scolastica, rendendo inutile l'apertura dell'anno scolastico al 16 settembre.

Al riguardo sarebbe opportuna una revisione della durata dell'anno, considerato il tempo effettivamente destinato all'attività scolastica e non appagandosi di una durata che finisce per essere solo virtuale. Una volta fissata con realismo la durata, l'interrogante chiede se il Governo — nell'interesse della scuola, degli studenti, dei docenti e della stessa amministrazione — non ritenga più utile un calendario « regionale » non solo per una doverosa attenzione della nuova realtà istituzionale del paese, ma per evidenti ragioni pratiche, tenuto conto che l'inizio o la chiusura disposta per Bolzano o per Udine manifesta un diverso grado di utilità per Cagliari o Bari.

Appare incomprensibile, non solo agli studenti, imporre dei sacrifici inutili posto che le stesse strutture amministrative non sono in grado di assicurare l'effettivo inizio delle lezioni, nella migliore delle ipotesi, prima di un mese dal 16 settembre, forzato per l'apertura dell'anno scolastico. (4-10034)

RISPOSTA. — I disagi derivanti al regolare inizio dell'attività didattica dagli inconvenienti, cui ha fatto riferimento l'interrogante, sono ben noti a questo Ministero che ritiene, ormai, indifferibile un serio ripensamento delle operazioni che attualmente condizionano l'avvio dell'anno scolastico, in particolare per quanto concerne la mobilità del personale e la cadenza annuale della revisione degli organici.

Nell'attesa, comunque, che alla questione vengano trovate adeguate ed opportune soluzioni, la materia relativa al calendario scolastico resta disciplinata, com'è noto, dall'articolo 11 (quarto comma) della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale, nell'attribuire al ministro della pubblica istruzione la facoltà di differenziare il calendario in questione per regione o per provincia, dopo avere sentito le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, fa esplicito divieto di apportare deroghe alle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso articolo.

Tali disposizioni, concernenti la durata complessiva dell'anno scolastico, stabiliscono tassativamente che la data di inizio delle lezioni, per i vari ordini di scuola, deve essere compresa tra il 10 ed il 20 settembre di ciascun anno.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione del signor Zecca Francesco, nato a Lecce. Posizione della pratica n. 57796/RI-GE. (4-08839)

RISPOSTA. — Con decreto n. 8411 emesso dalla direzione provinciale del Tesoro di Lecce il 17 gennaio 1979, venne respinta l'istanza con la quale il signor Francesco Zecca aveva chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiore di guerra dell'ex militare Umberto. E ciò in quanto il predetto istante non fu riconosciuto inabile

a qualsiasi proficuo lavoro, come tassativamente prescritto dall'articolo 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto negli accertamenti sanitari eseguiti il 6 giugno 1977 e dalla commissione medica superiore nella seduta del 20 ottobre 1979. Contro il surriferito provvedimento, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 115 - comma primo - del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il numero 57796/RI-GE, cui accenna l'interrogante.

Tale gravame trovasi, attualmente, in corso di definizione. Infatti, ultimata la relativa istruttoria, si è provveduto, con elenco del 7 ottobre 1981, n. 238106, a trasmettere il ricorso gerarchico in questione, unitamente al fascicolo degli atti concernente il signor Zecca, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta proposta, così come disposto dall'articolo 115 - comma quinto - del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che, appena il predetto consenso si sarà pronunciato in proposito, verrà emesso, a definizione del gravame, decreto ministeriale da notificarsi all'interessato nei modi di legge.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

CATALANO E CRUCIANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che l'insegnante elementare Mario D'Angiolillo, di San Mauro La Bruca (Salerno), è stato sospeso dallo stipendio con decreto del direttore didattico del circolo di Futani, professor Corrado Malamisura, in data 9 maggio 1981 perché, pur avendo presentato il 9 marzo 1981 domanda per 60 giorni di aspettativa per motivi di salute, corredata da regolare certificazione sanitaria, ed essendosi sottoposto a visita fiscale presso il professor Barbato, specialista indicato dall'ufficiale sanitario dottor Gaetano

Sassi, in data 10 aprile, ottenendo una prescrizione per ulteriori dieci giorni di cure e riposo, veniva a sua insaputa giudicato « guarito » dal dottor Sassi con una diagnosi « retroattiva » che gli attribuiva dieci giorni di riposo a partire dal 9 marzo -:

se il Ministro non ritenga opportuno indagare sul provvedimento disciplinare che appare ingiustificato, pretestuoso ed arbitrario;

quali iniziative il Ministero possa prendere per sanare la grave ingiustizia commessa e per riportare un clima di serenità e di regolare collaborazione nel circolo didattico di Futani. (4-09356)

RISPOSTA. — L'insegnante elementare Mario D'Angiolillo ha presentato in data 9 marzo 1981 alla direzione didattica di Futani, presso la quale presta servizio, domanda di aspettativa, allegando certificazione sanitaria attestante la necessità di 60 giorni di cure e riposo.

L'ufficiale sanitario di Battipaglia che ha sottoposto in data 10 aprile 1981 l'insegnante di cui trattasi a visita fiscale ha ridotto il periodo di aspettativa da 60 a 10 giorni. Il referto dell'ufficiale medico non ha consentito, pertanto, di giustificare l'assenza dal servizio del predetto insegnante per il periodo dal 19 marzo 1981 al 19 aprile 1981.

Si fa per altro notare che il ritardo con il quale l'insegnante dichiara di aver ricevuto l'invito a sottoporsi a visita di controllo non è ascrivibile al direttore didattico il quale, appena ricevuta la domanda di aspettativa, presentata dall'insegnante, ha subito disposto - come prevedono le disposizioni vigenti in materia - visita di controllo con invito dell'11 marzo 1981 raccomandata n. 1230.

Il provvedimento di riduzione degli assegni adottato dal direttore Malamisura nei confronti dell'insegnante elementare D'Angiolillo appare, pertanto, conforme a quel principio generale del diritto seguito anche da una costante giurisprudenza (Consiglio di Stato sezione III 22 febbraio 1977, n. 1210, Tribunale amministrativo

regionale Campania decisione del 31 gennaio 1978, n. 93) secondo il quale lo stipendio non può essere corrisposto per quei periodi nei quali vi sia stata un'assenza ingiustificata dal servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni che si oppongono alla utilizzazione della nuova ala del carcere di Latina a molti mesi dalla definitiva conclusione dei lavori di costruzione, costringendo così i circa 160 detenuti a vivere in condizioni disagiate.

Per conoscere le iniziative adottate per far funzionare il citato nuovo settore carcerario. (4-09655)

RISPOSTA. — La nuova sezione cellulare della casa circondariale di Latina, costituita da 36 celle singole, costruita a cura e spese dei lavori pubblici è stata formalmente consegnata in data 16 gennaio 1981.

Per rendere però funzionale ed agibile la suddetta sezione è stato necessario intervenire con i fondi del capitolo 2085 per eseguire diversi lavori e modifiche, quali l'ancoraggio dei letti al pavimento, l'installazione degli armadietti nelle celle, la trasformazione dell'impianto elettrico da 220 volt a bassa tensione, la sistemazione dei pavimenti monolitici, la sostituzione dei vetri normali con vetri di sicurezza, l'applicazione di gelosie alle finestre che affacciano di fronte ad abitazioni private, la sistemazione del soffitto e dell'impianto elettrico nella sala polivalente, l'installazione di televisori ed il raddoppio della caldaia della centrale termica.

I relativi lavori, realizzati in tempi ristretti, avrebbero consentito l'apertura della sezione sin dal mese di marzo 1981. Rimanevano tuttavia da coprire con un congruo numero di agenti, i posti di servizio previsti. Anche questa difficoltà po-

trà essere presto superata nell'ambito della disponibilità consentita dalla situazione attuale del personale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

CONTU E GARZIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero sul fatto che per le Opere universitarie delle regioni a statuto speciale non si sia previsto nel capitolo 4111 almeno un incremento uguale a quello previsto dai Ministeri competenti per le Opere universitarie delle regioni a statuto ordinario: esattamente il 30 per cento.

Ciò costituisce una palese discriminazione tra enti e soggetti di egual diritto, in contrasto peraltro con la previsione del Ministero della pubblica istruzione che portava a 40 miliardi il fondo per il 1981.

La cifra certamente motivata prevista dal Ministero della pubblica istruzione ed ignorata dai Ministeri competenti è quella di fatto necessaria a garantire la continuità della erogazione dei servizi e delle forme di assistenza già esistenti, tenuto conto della lievitazione dei prezzi, del notevole aumento delle spese del personale e del ridotto orario di lavoro in forza della legge n. 312 del 1980. A ciò si aggiungono gli ulteriori prevedibili aggravii del costo del personale che scaturiscono dall'applicazione del nuovo contratto 1979-81.

È evidente che, restando invariata la cifra stanziata dai Ministeri competenti, pari a lire 23 miliardi, le Opere universitarie delle predette regioni si avviano, in tempi brevissimi, alla paralisi totale. Le conseguenze sono immaginabili: contrazione immediata dei servizi erogati, soprattutto ristorativi, che inevitabilmente provocheranno dure reazioni degli studenti e delle organizzazioni sindacali. Ciò potrebbe innescare una conflittualità non facilmente controllabile in una componente, quale quella studentesca, che al momento dimostra una equilibrata consapevolezza sociale.

Per i motivi sopra esposti si richiama l'attenzione del Ministro per un autorevole intervento che valga a far fronte alle esigenze sopra riportate. (4-06969)

RISPOSTA. — Si porta a conoscenza dell'interrogante che è già all'esame del Parlamento la nota di variazione allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 che comporterà per il capitolo 4111 un congruo aumento, atto a soddisfare le esigenze finanziarie evidenziate dalle singole opere universitarie delle regioni a statuto speciale.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che urge il restauro della Chiesa di S. Rocco a Vestignè (provincia di Torino), dato il cattivo stato di conservazione, allo scopo di salvare dalla rovina una chiesa gioiello, patrimonio artistico di grande valore. (4-04904)

RISPOSTA. — La chiesa di San Rocco risulta di proprietà della parrocchiale di Vestigné e pertanto deve ritenersi oggetto della tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. L'edificio però viene adibito al culto solo una volta all'anno e per sporadiche celebrazioni nuziali per cui la proprietà non ha finora provveduto ad avviare i necessari lavori di restauro.

Questa Amministrazione ha comunque invitato il parroco a farsi parte attiva, come previsto dalla legislazione in vigore, al fine di promuovere i restauri necessari per la conservazione del sacro edificio, avvalendosi eventualmente dei consigli tecnici che potrà fornire la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte e dei contributi economici previsti dalla legge n. 1552 del 1961.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - con riferimento allo stato di disagio determinato agli utenti della Galleria nazionale d'arte moderna di Roma dal protrarsi dei lavori di restauro di alcune parti dell'edificio di Valle Giulia - quando sarà disposta la riapertura al pubblico di tutti gli ambienti della Galleria e i motivi che sono alla base del tempo impiegato per i lavori.

Per conoscere infine se dopo questi restauri sarà possibile ordinare apposita rassegna delle opere dei pittori della scuola romana che si dice essere stata precedentemente rinviata per mancanza di spazio. (4-05762)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione fa presente che è impegnata in lavori lunghi e complessi di restauro conservativo e di ripristino dell'edificio sede della Galleria nazionale d'arte moderna sin dal 1979, e che attualmente sono in corso lavori di risanamento del seminterrato inferiore, nella parte adibita a depositi di opere d'arte, da destinare parzialmente a sale di studio aperte al pubblico. In relazione a tali lavori, per esigenze tecniche, è temporaneamente chiuso, nel piano di esposizione permanente, il salone destinato ad opere del novecento (settore basso), mentre tutte le altre sale della galleria sono state riaperte al pubblico.

In relazione ai lavori programmati tuttavia non si possono escludere altri periodi di parziale chiusura delle sale di esposizione. In questo caso, come è stato sempre fatto in passato, si cercherà di limitare al massimo il disagio dei visitatori, procedendo, a rotazione, alla chiusura parziale delle sale. Si fa rilevare che è stata istituita, anche se non ancora completamente attrezzata, la sala della grafica, in cui è consultabile, a richiesta degli studiosi, il cospicuo fondo di disegni e stampe della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea.

Per quanto riguarda la rassegna delle opere dei pittori della scuola romana, si fa presente che non rientra nei program-

mi di questa Amministrazione una mostra contemporanea di tale argomento (né risulta che sia stata mai preventivata), in quanto le opere delle collezioni della galleria destinate all'esposizione permanente offrono una documentazione esauriente in merito.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è al corrente della notevole importanza, sotto l'aspetto storico ed artistico della Chiesa barocca di San Rocco di Pancalieri (provincia di Torino), costruita nella prima metà del 600, bene artistico di proprietà comunale tuttora in uno stato di increscioso abbandono;

per sapere, data l'intenzione dell'amministrazione comunale di Pancalieri di restaurare la Chiesa, se non intenda stabilire un congruo contributo. (4-06256)

RISPOSTA. — In seguito a contatti intercorsi tra il comune di Pancalieri, proprietario della chiesa di San Rocco, e la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, il comune ha comunicato di aver deliberato con apposito provvedimento l'esecuzione dei necessari lavori di restauro idonei alla salvaguardia ed alla conservazione della chiesa in oggetto. Le opere, che consistono nel restauro dei tetti della facciata e delle murature laterali, sono state autorizzate dalla sovrintendenza suddetta che ha inoltre provveduto a suggerire le modalità tecniche da seguire affinché i restauri abbiano buon esito.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile.* — Per sapere - in ri-

ferimento alla nota presentata dalla Federpesca con la quale si denuncia il fatto che la flotta peschereccia oceanica italiana da qualche anno sta attraversando una paurosa crisi determinata soprattutto dalle massicce importazioni di prodotti ittici nel nostro paese a prezzi *dumping*, provenienti quasi interamente dai paesi asiatici e dall'Europa orientale, e in riferimento al fatto che la flotta italiana, grazie ad una graziosa forma di collaborazione in atto con gli Stati Uniti, ha ottenuto per il 1980 di esercitare la pesca in quelle acque per la cattura di circa 20 mila tonnellate di prodotto in prevalenza totani e calamari, che, a causa delle indiscriminate importazioni, sono in parte invenduti nei magazzini frigoriferi ed in parte svenduti sotto costo di produzione per poter far fronte alle impellenti necessità di armamento per la continuazione della attività, - se siano a conoscenza che la rovinosa caduta dei prezzi determinata dalle importazioni delle specie indicate introdotte in Italia al prezzo stabilito dalla CEE, ha prodotto il disarmo, in questi ultimi giorni, di ben 6 unità e che nel mese di marzo andrà a concludersi la campagna di pesca nelle acque degli Stati Uniti, sbarcando in Italia circa 8 mila tonnellate di totani e calamari, che andranno ad aggiungersi al prodotto della campagna precedente in stoccaggio nei frigoriferi;

per sapere inoltre se il Governo non ritenga necessario prima di questa data attuare provvedimenti per salvare da sicura paralisi la flotta congelatrice con conseguenze catastrofiche di ordine economico e sociale con 2 mila marittimi senza lavoro e senza poter ricevere il salario della campagna di pesca a causa della mancata vendita del prodotto, occorrendo fare per tanto una scelta, di fronte alle 15 mila tonnellate prodotte dalle nostre navi sufficienti al fabbisogno nazionale con le 25 mila tonnellate dello stesso prodotto importato o in corso di importazione: salvare il lavoro e l'industria italiana o continuare le indiscriminate importazioni con grande aggravio del *deficit* della bilancia alimentare;

per sapere infine se il Governo non intenda ricorrere immediatamente ad una salvaguardia efficace con l'adozione del sistema di sorveglianza, anche temporaneo, da parte del Ministero del commercio estero con la istituzione della licenza ed avanzare la richiesta alla CEE per l'applicazione solo per le specie indicate e di provenienza, Spagna, Giappone, Thailandia, Russia, Bulgaria, Romania, Polonia dei regolamenti 925 e 926/79 che prevedono appunto misure di sorveglianza modificando l'attuale regime di importazione. (4-07076)

RISPOSTA. — Da parte di questo Ministero si sta facendo il possibile per dare soluzione ai problemi relativi alle massicce ed indiscriminate importazioni di prodotti ittici da paesi terzi.

In particolare in sede di rinegoziazione del regolamento CEE n. 100 del 1976, riguardante l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, si sta cercando di far inserire delle clausole che tutelino il prodotto pescato dalle navi atlantiche dalle importazioni da paesi terzi, prevedendo, per il regime delle importazioni, alcuni criteri che impediscano preventivamente perturbazioni di mercato sia del prodotto fresco che di quello congelato e in conserve. Tali criteri si dovrebbero tradurre in un adeguamento dei prezzi di riferimento ai prezzi di ritiro, nonché nella limitazione delle concessioni tariffarie ai paesi terzi ai soli casi eccezionali o ai casi in cui si ottenga una effettiva contropartita per la pesca comunitaria.

È opportuno segnalare che, nel quadro della regolamentazione comunitaria vigente in materia, sono stati adottati dalla CEE su iniziativa di questa Amministrazione provvedimenti intesi a salvaguardare la produzione di determinati prodotti dalle importazioni in parola. Con regolamento CEE n. 2420 del 1979 del 1° novembre 1979 è stata disposta la sospensione dell'importazione di calamari (totani) a partire dal 5 novembre 1980 per prodotti presentati a prezzi inferiori a quelli di riferimento di cui al regolamento CEE n. 3002 del 1978. Ciò per venire incontro

alle lagnanze dei nostri produttori, costretti a immagazzinare il pescato a causa delle ingenti importazioni verso l'Italia del prodotto in parola a prezzi inferiori a quelli di riferimento.

Successivamente per far fronte ad analoghe esigenze, con regolamento CEE n. 1023 del 1980 del 7 agosto 1980, si è ottenuta anche la sospensione dell'importazione dei calamari (loligo) a prezzi inferiori a quelli di riferimento. Ancora con regolamento n. 337 del 1981 del 9 febbraio 1981, è stata sospesa sino alla metà di giugno 1981 l'importazione in Italia di vongole (fresche, refrigerate, congelate, preparate e conservate) originarie da paesi terzi.

Inoltre, è stata segnalata alle competenti amministrazioni la necessità e urgenza di compiere gli opportuni passi per la realizzazione delle misure di vigilanza comunitaria e nazionale alle importazioni previste dal regolamento CEE n. 926 del 18 maggio 1979 (relativo al regime comune applicabile alle importazioni) per alcuni dei prodotti già citati (totani e calamari). Il Ministero del commercio con l'estero ha, pertanto, sottoposto a sorveglianza nazionale (dichiarazione d'importazione) le importazioni in questione (circolare del 6 marzo 1981, n. 4181) allo scopo di meglio controllare la corrente d'importazione dei prodotti indicati e di reperire i dati relativi ai prezzi ed alle quantità importate.

*Il Ministro della marina
mercantile: MANNINO.*

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che le mura della Ronda Antonelliana e l'antica porta del Castello a Castellamonte (Torino) hanno bisogno di un accurato restauro a causa del degrado dovuto all'incuria ed alla lenta ma inesorabile azione degli agenti atmosferici;

per conoscere quali interventi il Governo intenda promuovere in merito.

(4-07777)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione, non essendo a conoscenza dello stato in cui si trovano le mura della Rotonda antonelliana e la porta del Castello di Castellamonte, ha provveduto a richiedere al sindaco di detto comune una relazione sullo stato di manutenzione e sui provvedimenti che si intende assumere a tutela dei manufatti oggetto dell'interrogazione, facendo altresì notare che è obbligo dei proprietari provvedere alla buona conservazione degli edifici monumentali. Una volta in possesso delle notizie richieste questa Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, adotterà gli eventuali provvedimenti del caso.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere — considerato che l'aria nella parte bassa di Cireggio di Omegna (Novara) è irrespirabile, come sostengono gli studenti dell'istituto professionale « Bellini » che da circa un anno è ospitato in un edificio ai lati del torrente Fiumetta — se è vero che la situazione presso la scuola lascia alquanto a desiderare per quanto concerne i servizi igienici e le esercitazioni pratiche, base della preparazione professionale, che non sono tenute in ambienti salubri, in quanto i fumi dei residui di combustione, prodotti dalle fiamme di saldatura, stagnano nei piccoli locali creando quasi una « specie di camera a gas », gli aspiratori non esistono e le norme di sicurezza per le officine elettriche (dato che gli allievi lavorano gomito a gomito) non sono rispettate;

per sapere inoltre se non ritenga opportuna l'istituzione di una mensa interna in quanto gran parte degli studenti provengono da centri limitrofi e i corsi prevedono lezioni pomeridiane. (4-08361)

RISPOSTA. — L'edificio cui ha fatto riferimento l'interrogante (di nuova costruzione destinato ad uso diverso), è stato

appositamente ristrutturato per essere adibito a sede coordinata funzionante in Omegna, dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato Bellini di Novara. I locali obiettivamente insufficienti non comportano comunque difficoltà tali da compromettere il normale svolgimento dell'attività didattica.

Per quanto riguarda i laboratori, si fa presente che si sta costruendo un locale di saldatura secondo le più recenti norme antinfortunistiche per cui è prevista l'installazione di aspiratori già acquistati con il contributo straordinario del provveditorato e altri servizi per le officine perché quelli esistenti sono insufficienti. Quanto alla richiesta di istituzione della mensa interna, tenuto conto che le trattative a suo tempo avviate con la competente amministrazione comunale non hanno avuto esito positivo, il consiglio d'istituto ha devoluto quasi tutta la somma disponibile per rimborso mensa a favore degli studenti della scuola in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere perché il Ministero ha operato una ingiusta discriminazione nei confronti dei lavoratori non più dipendenti del gruppo FINMARE (Tirrenia, Italia, Lloyd Triestino, Adriatica) alla data dell'11 luglio 1980 autorizzando le predette società a transigere le vertenze giudiziarie solo con i lavoratori ancora in servizio a tale data. Se si precisa che sono state autorizzate le stesse società a transigere le vertenze sul predefinito (differenze retributive) per gli « esodati » del 1975, si comprenderà la discriminazione, laddove tutti i lavoratori « esodati » nel 1975 percepiranno le differenze retributive di diritto, anziché tutti i lavoratori in servizio alla data del luglio 1980 ed invece non percepiranno tali differenze soltanto gli esodati del 1977 secondo l'accordo sindacale del 17 giugno 1977.

Il Ministero ha mostrato di non considerare nella loro drammatica realtà le condizioni dei marittimi delle zone terremotate (Portici, Torre del Greco, Napoli, Ercolano).

Si auspica perciò che il Ministero voglia ulteriormente riflettere su questi problemi e modificare la sua posizione intransigente nei confronti dei diritti dei lavoratori. Va rilevato che le richieste dei lavoratori esodati con accordo del 17 giugno 1977 sono legittime in quanto oggetto di transazione per altri lavoratori del 1975 e del 1980; e già molti magistrati hanno dato ragione agli stessi esodati.

Ancora va rilevato che nel caso di vittoria giudiziaria gli esodati del 1977 creerebbero un danno economico più ingente di eventuali transazioni. Tali transazioni allevierebbero l'ingolfamento dei ruoli giudiziari (circa 1.500 vertenze giudiziarie).

Per sapere se non ritenga, quindi, opportuno autorizzare le società di primaria importanza nazionale del gruppo FINMARE a transigere le vertenze giudiziarie in corso con gli « esodati del 1977 » alle condizioni stesse autorizzate per i lavoratori esodati nel 1975 e per quelli in corso di rapporto lavorativo al luglio 1980. (4-08392)

RISPOSTA. — Si comunica quanto segue:

1) Marittimi che hanno risolto il rapporto di lavoro ai sensi dell'accordo 24 marzo 1975:

a seguito della ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale disposta dalla legge 20 dicembre 1974, n. 684, che ha comportato una notevole riduzione di posti di lavoro, l'Associazione italiana dell'armamento di linea (Federlinea), in rappresentanza delle società di navigazione di piccola imprenditoria navale, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori procedettero in data 24 marzo 1975, con l'approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del Tesoro, ad un accordo sindacale diretto ad incentivare l'esodo volontario dei marittimi con la erogazione, a quelli che aves-

sero chiesto l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, di un numero variabile di mensilità costituita dagli elementi base e dai criteri contrattuali assunti per la determinazione dell'indennità di anzianità. Era intendimento delle parti di richiamare gli elementi retributivi tassativamente elencati:

dall'articolo 57 della prima parte del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° dicembre 1974 per gli addetti agli uffici;

dall'articolo 48 della seconda parte del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° dicembre 1974 per il personale operaio di terra;

dall'articolo 64 del regolamento organico 1° dicembre 1974 per il personale di stato maggiore;

dall'articolo 68, lettera b), comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° dicembre 1974 per gli equipaggi delle navi da passeggeri e dall'articolo 69, lettera b), comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° dicembre 1974 e per gli equipaggi delle navi da carico per quanto riguarda il personale navigante iscritto nei turni particolari.

In sostanza, nell'accordo 24 marzo 1975, le parti presero a parametro per la determinazione del corrispettivo della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, non già il concetto di retribuzione in generale, bensì il concetto di retribuzione nel significato che ad esso viene attribuito dalle sopra indicate disposizioni contrattuali. Durante il 1976, un nutrito gruppo di marittimi - che aveva precedentemente chiesto la volontaria cancellazione dai turni particolari delle nominate società di navigazione, beneficiando del particolare trattamento di cui all'accordo sindacale del 24 marzo 1975 - promossero un'azione giudiziaria contro le società, alle quali avevano appartenuto, reclamando le differenze derivanti dalla mancata inclusione dei compensi per lavoro straordinario predeterminato sia nell'indennità di anzianità sia nelle mensilità aggiuntive per l'esodo agevolato.

Il tribunale di Genova - con sentenza del 12 gennaio 1977, pronunciata in sede di appello - ritenne fondato il reclamo dei marittimi, riconoscendo il lavoro straordinario predeterminato elemento continuativo della retribuzione e come tale da includere nella determinazione dell'indennità di anzianità e nel trattamento speciale per l'esodo agevolato. Contro tale giudicato la società Italia propose ricorso presso la Suprema corte di cassazione, che - con sentenza 23 giugno 1978 n. 3126 - riconobbe la legittimità delle pretese dei marittimi.

Tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale quasi uniformemente seguito dalle magistrature di merito e considerato il pregiudizio dei principi enunciati nella citata sentenza della Corte di cassazione, le società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia definirono - mediante stipulazione di atti di transazione in sede giudiziaria - le vertenze di cui trattasi, previo benestare del Ministero della marina mercantile.

2) Marittimi che hanno risolto il rapporto di lavoro con sottoscrizione di atto di conciliazione in sede sindacale:

L'accordo sindacale 17 giugno 1977 cha ha regolamentato gli esodi avvenuti nel 1977, prevedeva una clausola con la quale le parti stipulanti si davano atto che con le integrazioni corrisposte per l'esodo, in quanto dirette a sostituire alla risoluzione del rapporto per riduzione di personale una risoluzione con trattamento più favorevole ai lavoratori, intendevano comporre transattivamente eventuali titoli di controversie. Nella stessa clausola era previsto che i relativi pagamenti avrebbero formato oggetto di verbale di conciliazione redatto a norma delle vigenti disposizioni di legge. La clausola dell'accordo sopracitato stabiliva, testualmente, quanto segue:

Le parti si danno altresì atto che le integrazioni sopra specificate, in quanto dirette a sostituire alla risoluzione del rapporto per riduzione di personale una risoluzione con trattamento più favorevole ai lavoratori, intendono comporre transat-

tivamente eventuali titoli di controversie; i relativi pagamenti formeranno, pertanto, oggetto di verbale di conciliazione redatti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

In ottemperanza a quanto convenuto, tutte le pratiche degli esodi agevolati avvenuti nel 1977 furono definite mediante la stipulazione di atti di conciliazione in sede sindacale, con l'osservanza delle formalità previste dall'articolo 411 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. I verbali furono sottoscritti dai marittimi, dai rappresentanti delle società di navigazione, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali - che avevano fornito la loro assistenza alle parti - e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Un certo numero di esodati impugnò successivamente detti atti, chiedendo la nullità, al fine di poter rivendicare il calcolo del lavoro straordinario predeterminato nei compensi per ferie, festività e riposi compensativi, nonché nell'indennità di fine rapporto. Gli interessati assumevano che tali atti avevano la natura di semplice quietanza e non contenevano rinuncia o transazione di sorta.

Dette controversie in sede civile, fino ad oggi, si sono risolte sempre a favore delle società di navigazione, in quanto i giudici hanno riconosciuto la validità delle conciliazioni in questione ed hanno legittimato, quindi, quanto convenuto dalle parti ai fini del trattamento particolare per esodo agevolato. In sede penale, i verbali di conciliazione in parola sono stati impugnati da alcuni marittimi di Torre del Greco, i quali ne hanno sostenuto la invalidità asserendo di aver agito in stato di necessità. Tale pretesa è stata archiviata, essendo state, al contrario, seguite tutte le modalità previste dalla legge.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - a seguito della riunione della commissione

istruzione del comune di Torino ed estesa agli operatori del settore scuole materne statali e comunali ed alle direttrici dei circoli didattici Capponi, Beata Vergine di Campagna, ai comitati di gestione, ai consigli di circolo, al distretto scolastico ed ai coordinatori della prima, seconda e sesta commissione circoscrizionale — se è vero che si sono individuate, nell'ambito dei confini di quartiere, due strutture adibite a scuola per l'infanzia che non rispondono alle caratteristiche tipologiche richieste dal servizio stesso, strutture per le quali si proporrebbe una diversa collaborazione d'uso e cioè:

1) via Venaria 79/15, con tre sezioni statali poste nel seminterrato della scuola elementare « Capponi » necessitando la scuola elementare di disporre dei locali per le attività complementari ed alternative;

2) via Noasca, con sei sezioni comunali poste in una struttura non di proprietà comunale ma in affitto, adattata al servizio ma chiaramente obsoleta, presentando, infatti, necessità urgenti di manutenzione e che è da chiudere;

per sapere quindi se non ritenga che sarebbe necessario esigere lo spostamento delle tre sezioni statali di via Venaria 79/15 in via Stampini e, per raggiungere la capacità ricettiva della nuova scuola, aggiungere le tre sezioni di via Venaria 100, risultando così la scuola di via Stampini scuola materna statale;

per sapere, per quanto riguarda la scuola di via Noasca, se non ritenga di proporre la sua chiusura, sfruttando lo edificio liberatosi in via Venaria 100, spostando di tre sezioni e risultando così la scuola una scuola materna comunale;

per sapere infine, per quel che concerne il calo di sezioni (da sei a tre), dovuto allo spostamento, se non ritenga necessario proporre di dirottare l'utenza in via Lanzo 146, che già nel corrente anno ha presentato una sezione libera e quindi disponibile;

per sapere ancora se è vera la notizia pervenuta dall'assessorato ai lavori

pubblici della città di Torino che la nuova scuola materna di via Stampini entrerà in funzione il 1° settembre 1981.

(4-08722)

RISPOSTA. — Il provveditorato di Torino è in attesa che il comune di quella città presenti la richiesta di assestamento delle sezioni di scuola materna statale funzionanti nel distretto n. 16. Da parte di questo Ministero non si mancherà di esaminare la proposta con ogni benevola attenzione appena lo consentiranno le disposizioni sul contenimento della spesa del bilancio statale (decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539).

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che l'assemblea dei genitori democratici della comunità montana Valsangone (Torino), in data 4 giugno 1981, ha inviato alla direzione generale per la istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione un invito a promuovere una inchiesta per conoscere la reale situazione nel primo circolo didattico di Giaveno, al fine di sospendere e sostituire il direttore attuale reggente, nominato dal provveditore agli studi di Torino per 3 anni consecutivi, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 per incompatibilità della permanenza nella sede stessa;

per conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere in relazione alla situazione segnalata. (4-09062)

RISPOSTA. — La questione rappresentata dall'interrogante può ritenersi superata in quanto in data 10 settembre 1981 ha preso servizio, presso il primo circolo didattico di Giaveno (Torino) il direttore didattico di ruolo Sergio Maletto.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se rispondono al vero le notizie di stampa secondo le quali il nuovo Governo avrebbe intenzione di inferire vieppiù sul già tartassato contribuente, istituendo nuove imposte a favore dei comuni, senza alcuna intenzione di comprimere la spesa pubblica e dare fiato all'iniziativa privata. (4-09093)

RISPOSTA. — Fra gli obiettivi che il Governo intende perseguire v'è quello di operare una correzione dell'attuale finanza accentrata, introducendo nel sistema delle autonomie locali elementi di responsabilità politica sulla gestione finanziaria. Tale esigenza può essere soddisfatta solo con l'istituzione di forme autonome di imposizione tributaria.

Nel momento presente, la forma più appropriata di imposizione locale è quella immobiliare. Ciò per ragioni economiche (principio della controprestazione); per la efficienza dell'imposta (dato il legame che si coglie tra governo locale e territorio), infine per la esigenza di una riforma complessiva della fiscalità immobiliare, che va funzionalizzata, anch'essa, all'obiettivo, perseguito anche con altri strumenti, di diffondere la proprietà della casa.

Punto fermo è comunque il vincolo della parità di gettito e quindi la pressione fiscale non potrà aumentare in seguito alle proposte, allo studio, di riforma della tassazione immobiliare. In questo quadro, dunque, il Governo non ritiene assolutamente giustificato alcun allarmismo.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che si presenta ancora quest'anno il problema della scelta della sede scolastica per le famiglie e gli alunni che, terminate le elementari, devono frequentare la media dell'obbligo, essendo la sede ufficiale di destinazione per gli studenti di Pettenasco quella di Crusinallo (Novara),

in forza di una zonizzazione praticamente imposta qualche anno fa dal comune di Omegna — quale sia la presa di posizione dell'autorità scolastica, per evitare una rigida applicazione delle normative in vigore sulla preferenza che negli ultimi anni hanno manifestato molte famiglie, per ragioni di comodità e nella prospettiva di avere una scuola media autonoma per i paesi del centro lago, orientandosi sulla più vicina sede di Orta. (4-09457)

RISPOSTA. — Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982, in deroga allo zonario di confluenza del comune di Omegna-Crusinello, questo Ministero ha autorizzato l'iscrizione degli alunni di scuola media residenti in Pettenasco alla scuola media di Orta, tenuto conto delle giuste esigenze evidenziate dalle famiglie interessate. Ad ogni buon fine si è provveduto ad interessare della questione l'autorità comunale competente, affinché il suddetto zonario sia modificato ed aggiornato in relazione alle mutate condizioni urbanistiche di quei comuni, per dar modo agli alunni di raggiungere comodamente la propria scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che un gruppo di genitori di bambini che frequentano la scuola materna in via Picco a Venaria (Torino), sono sul piede di guerra, perché protestano per le strutture dell'edificio, inadeguate, scomode e vecchie, che costringono le scolaresche a trasferirsi in un altro prefabbricato per la mensa e a ritornare nell'aula dopo il pranzo, attraversando un cortile che, quando fa freddo o c'è brutto tempo, può creare disagi per la loro salute;

per sapere se è vero che la scuola materna di via Picco, formata da 5 capannoni prefabbricati e realizzata una decina di anni fa con la previsione che i tre complessi venissero utilizzati per lo

asilo mentre gli altri due dovevano servire come aule per le elementari, si è rivelata insufficiente perché la popolazione scolastica dei bambini fra i 4 e i 5 anni è aumentata e tutte le costruzioni hanno dovuto ospitare bambini piccoli;

per sapere quindi se non ritenga necessario che le baracche prefabbricate siano al più presto collegate fra loro in modo che si possa passare da una all'altra senza bisogno di uscire all'aperto e per sapere, pure, se è vero che l'anno scorso per dei lavori agli impianti di riscaldamento gli operai hanno rotto alcuni giochi dei bambini che erano in cortile, i cui rottami, pericolosi, sono stati portati via per sostituirli con dei nuovi soltanto alla fine di giugno da parte del comune di Venaria e solo dopo che un bambino cadendo si era rotto un piede.
(4-09947)

RISPOSTA. — La situazione di generale disagio per le strutture e gli ambienti delle otto aule prefabbricate di via Picco, adibite tutte, dall'anno scolastico 1981-1982, a sede di cinque sezioni di scuola materna statale, è stata ripetutamente denunciata dalle autorità scolastiche locali all'amministrazione comunale proprietaria dei locali.

Da ultimo, nel giugno 1981 in occasione di un incontro, svoltosi nel plesso tra i rappresentanti dell'amministrazione comunale ed i genitori e gli insegnanti della scuola, è stata rinnovata la richiesta già da tempo avanzata, di collegare i prefabbricati.

Nella stessa occasione è stata inoltre rappresentata la situazione di pericolo derivante dai rottami dei giochi, divelti nel corso dei lavori di rinnovo dell'impianto di riscaldamento, e giacenti nel cortile della scuola. Le autorità comunali che hanno già previsto in bilancio la somma necessaria per la sostituzione dei prefabbricati con un edificio in muratura, nel riservarsi di esaminare il problema relativo ai collegamenti hanno assicurato il sollecito intervento dell'amministrazione per rimuovere la situazione di pericolo. Tale inter-

vento non è valso a scongiurare l'incidente di cui è cenno nell'interrogazione.

Il provveditorato agli studi di Torino, che ritiene imminente la risposta del comune in merito ai collegamenti, ha ad ogni modo assicurato che seguirà con cura l'evolversi della situazione per una pronta ed adeguata soluzione.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è vero che al recente convegno dell'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) è stata approvata la decisione di istituire una imposta patrimoniale « immediata » sul reddito degli immobili (case e terreni) il cui gettito dovrebbe incentivare i bilanci degli enti locali e che l'assessore socialista del Piemonte, Claudio Simonelli, avrebbe adombrato l'eventualità di formare un nuovo catasto su « autodenuncia »;

per sapere, quindi, se ritenga che tali autodenunce risulterebbero spesso bugiarde e dovrebbero essere necessariamente congiunte alle piante planimetriche dell'immobile la cui acquisizione è destinata a gravare sul contribuente per centinaia e centinaia di migliaia di lire, da corrispondere ai professionisti del ramo;

per sapere, ancora, chi sarà chiamato ad attendere alle operazioni successive alla raccolta di tali autodenunce, considerato che gli uffici catastali sono ridotti a relitti e naufraganti in un oceano di pratiche e di arretrati, mentre gli uffici tecnici comunali non sono da meno;

per conoscere, infine, il pensiero del Governo su un problema che esige ponderazione e massima riflessione. (4-10520)

RISPOSTA. — Il pensiero del Governo è nel senso che vada operata una correzione dell'attuale finanza accentrata introducendo nel sistema delle autonomie locali elementi di responsabilità politica sulla ge-

stione finanziaria. Tale esigenza può essere soddisfatta solo con la istituzione di forme autonome di imposizione tributaria.

In tale quadro un'imposta comunale sugli immobili, strutturata in modo da prevedere congrue esenzioni e abbattimenti alla base, sembra veramente rappresentare il tributo che meglio realizza il principio di autonomia tributaria che si intende realizzare. La sua introduzione, inoltre, accompagnata dalla soppressione dell'ILOR e dell'INVIM e da una congrua riduzione delle imposte sui trasferimenti, avrebbe l'apprezzabile effetto di spostare l'onere tributario dalla imposizione saltuaria a quella ordinaria e conseguentemente di restituire un certo grado di flessibilità al mercato immobiliare.

Naturalmente si tratta di programmi che abbisognano di adeguati tempi tecnici di realizzazione e quindi si può ben dire che l'imposta comunale sugli immobili potrà entrare in vigore, nella migliore delle ipotesi solo a partire dal 1983. È infatti vero che la nuova imposta dovrà essere corrisposta dallo stesso contribuente semplicemente in base alla sua dichiarazione, ma è altrettanto ragionevole prevedere la necessità che gli enti locali si attrezzino sia per orientare ed assistere i contribuenti in ordine al contenuto da dare alla dichiarazione sia per assicurare una efficace azione di controllo sull'adempimento dell'obbligo tributario.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

CRUCIANELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i dati in suo possesso circa i fenomeni di devianza minorile e circa la situazione degli istituti penitenziari per detenuti o internati minorenni, e in particolare:

1) quale sia il numero dei minorenni processati negli ultimi cinque anni, quale il numero dei condannati, quale il numero di coloro cui è stata inflitta una pena detentiva, quale il numero di coloro che hanno goduto della sospensione condizionale della pena, quale il numero dei condannati a pena superiore ai cinque anni di reclusione;

2) quale sia il numero dei minori detenuti, e quale l'evoluzione di tale cifra negli ultimi cinque anni, e in quali istituti o sezioni siano internati;

3) quale sia il numero dei minori internati in un riformatorio giudiziario, quale sia il numero dei minori di 14 anni internati, quali i riformatori giudiziari e i riformatori speciali oggi in funzione;

4) quale sia la ripartizione dei minori detenuti od internati per regione di provenienza e quale la ripartizione per attività professionale svolta;

5) quanti minori siano detenuti per reati contro la persona, quanti per reati contro il patrimonio, quanti per reati contro la personalità interna o internazionale dello Stato, quanti per altri reati;

6) quali siano le cifre ipotizzabili circa la diffusione di sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari per minori;

7) quali siano i programmi disposti dal Ministero per curare la rieducazione e risocializzazione dei detenuti minori, e quanto personale e con quali qualifiche sia a ciò preposto;

8) quali fenomeni di ribellione o di protesta particolarmente rilevanti ci siano stati nel corso degli ultimi tre anni negli istituti penitenziari riservati ai minorenni.
(4-10302)

RISPOSTA. — Si comunica quanto segue:

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

1) Minori processati e condannati negli anni dal 1976 al 1980.

	1976	1977	1978	1979	1980
Processati	1.615	1.857	2.401	2.124	2.826
Condannati	273	288	580	610	1.088
Pene detentive inflitte (esempio pena e misure di sicurezza)	269	232	502	575	1.065
Sospensione condizionale della pena	1.342	1.569	1.821	1.514	1.738
Perdono giudiziale					
Assoluzione					

Non risultano pene detentive superiori ai cinque anni.

2) Minori detenuti dal 1976 al 1980 presenti in istituti o sezioni.

Minori presenti al 31 dicembre del

	1976		1977		1978		1979		1980	
	Maschi	Femmine								
In attesa di giudizio (compresi appellanti e ricorrenti)	602	—	688	—	677	—	624	13	597	3
In esecuzione di pena	56	—	74	—	54	—	40	—	45	—
In misura di sicurezza	18	—	46	1	50	1	31	1	23	1
In sezioni presso case circondariali	148	6	89	4	90	3	95	18	69	17
Istituti per adulti	33	14	35	18	53	15	10	1	10	3
Totale	857	20	932	23	924	19	800	33	744	24

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

3) Minori presenti nei riformatori giudiziari al 30 settembre 1981:

i minori presenti nei riformatori giudiziari al 30 settembre 1981 sono 70 di cui quattro minori degli anni 14.

i riformatori giudiziari sono cinque: non esistono riformatori speciali.

4) Ripartizione dei minori detenuti (compresi i minori in custodia preventiva) od internati, per regione di provenienza (i dati si riferiscono al 1980):

Piemonte	621
Liguria	115
Lombardia	837
Veneto	275
Emilia-Romagna	306
Marche	72
Toscana	196
Lazio	708
Abruzzo-Molise	92
Campania	1.966
Basilicata	96
Puglie	656
Calabria	340
Sicilia	1.004
Sardegna	205

Anche per quanto riguarda la ripartizione dei minori in base all'occupazione detenuti, internati o in custodia preventiva sono disponibili i dati relativi al 1980. Risultano occupati 4.066 minori entrati (si

tratta di minori entrati, non presenti a fine anno) così ripartiti:

Agricoltura	152
Pastorizia	49
Pesca	80
Edilizia	1.084
Artigianato	525
Autoriparazioni	627
Alimentari	186
Commercio	198
Pubblici esercizi	315
Elettricità	72
Trasporti	34
Servizi vari	744
	<hr/>
Totale	4.066
	<hr/> <hr/>

5) Reati riguardanti i minori entrati e in attesa di giudizio, nel 1980:

minori entrati	7.991
imputati per reati contro il patrimonio	6.761
imputati per reati contro la persona	473
contro la personalità interna o internazionale dello Stato	—
altri reati	1.604
	<hr/>
	8.838

È da rilevare che la differenza riscontrabile tra minori entrati e relative imputazioni si spiega con la considerazione che il minore detenuto può essere imputato di più reati.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

6) Tossicodipendenti:

nel corso dell'anno 1980 sono entrati negli istituti minorili 589 minori tossicodipendenti così ripartiti:

	Nord		Centro		Sud		Totale
	Numero	Percentuale (1)	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale	
Ingressi tossicodipendenti	367	15	156	10	66	1,6	589

(1) La percentuale è calcolata sul totale degli ingressi.

Rispetto alla popolazione entrata la diffusione delle varie sostanze assunte è la seguente:

FARMACO PRINCIPALE ASSUNTO	Nord		Centro		Sud	
	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale
Eroina	172	47	148	96,5	32	56
Morfina	49	14	2	1	2	4
Cocaina	—	—	3	1,5	—	—
Metadone	—	—	—	—	6	10
Haschish	102	28	—	—	3	5
Marijuana	8	2	—	—	2	3
Coctails	32	9	—	—	7	14
Altro	—	—	2	1	5	8
Totale	363	100	155	100	57	100

7) Programmi e personale:

per quanto riguarda i programmi disposti dal ministero per curare la rieducazione e la risocializzazione dei detenuti minori sono disponibili informazioni per l'anno 1980: per l'anno 1981 non è ancora disponibile un consuntivo delle attività svolte. Per il 1980 sono stati effettuati complessivamente 88 corsi scolastici, di cui 63 di scuola elementare e 25 di scuola media. Sono stati inoltre effettuati circa una sessantina di corsi professionali prevalentemente per meccanici, elettricisti, falegnami, idraulici, cuochi eccetera tali corsi, a seguito delle più recenti innovazioni legislative, vengono prevalentemente gestiti dagli enti locali.

Per l'anno in questione, poi, 50 minori sono stati ammessi al lavoro all'esterno su un totale di 125 proposte effettuate: l'amministrazione tende ad un incremento di tale iniziativa, che considera efficace per un adeguato reinserimento sociale del giovane.

All'interno degli istituti minorili sono state effettuate attività culturali di tempo libero con prevalenza di quelle artistiche (pittura, modellismo, recitazione) ed attività ricreative e sportive (calcio, pallavolo). Vengono inoltre organizzati incontri a carattere socio-culturale con la partecipazione di animatori esterni, affinché la condizione detentiva non emargini totalmente il minore dal contesto sociale. Il personale addetto negli istituti minorili consta di tre ruoli:

1) ruolo di rieducazione (educatori per minori - carriera di concetto - legge 10 ottobre 1962, n. 1494;

2) ruolo degli assistenti sociali per minori (carriera di concetto - legge 16 luglio 1962, n. 1085);

3) ruolo degli aiutanti (carriera esecutiva, legge 10 ottobre 1962, n. 1494).

Il personale in servizio presso gli istituti è costituito attualmente da 120 unità per quanto riguarda gli educatori, da 186 unità per quanto riguarda gli assistenti sociali e da 107 unità per quanto riguarda gli aiutanti.

8) Proteste:

anni 1978-1979-1980: nel 1978 si sono riscontrate dieci manifestazioni di protesta, due nel 1979 e tre nel 1980.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponde a verità che è in corso da parte del consiglio di amministrazione della Lanerossi e della giunta esecutiva dell'ENI, un processo di privatizzazione del complesso aziendale FILDAUNIA di Foggia.

Per sapere altresì se risponde a verità che tale processo sarebbe stato avviato senza la preventiva consultazione dei competenti organi istituzionali, quali la regione Puglia e gli enti locali.

Se quanto sopra esposto risponde a verità, l'interrogante, considerato che smobilitare un'azienda che produce filati di alta qualità stravolgerebbe ogni concetto di economicità, chiede di conoscere i motivi per i quali non viene intrapresa una politica di risanamento aziendale, per la quale esistono tutti i presupposti. Chiede, infine, di conoscere gli intendimenti del Governo al riguardo. (4-07004)

RISPOSTA. — Nel rapporto sulle partecipazioni statali elaborato alla fine dell'anno 1980 viene segnalata l'esigenza di ridisegnare la mappa della presenza delle aziende controllate all'interno del sistema produttivo del paese, in modo da concentrare gli sforzi finanziari e manageriali verso obiettivi ritenuti prioritari per i quali l'intervento pubblico appare indispensabile, attuando un graduale disimpegno in settori in cui l'efficienza e la produttività possono essere meglio garantite dalla gestione privata. Appunto in quest'ottica il consiglio di amministrazione Lanerossi ha chiesto all'ENI l'autorizzazione ad associare un privato nella conduzio-

ne della Fildaunia, allo scopo soprattutto di consentire una più redditizia integrazione fra fase produttiva e fase di commercializzazione, e ciò anche in applicazione di quanto pianificato fin dal 1978.

La giunta ENI ha a sua volta approvato l'operazione chiedendo la prescritta autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali, che si è espresso favorevolmente. Va precisato che le decisioni assunte non penalizzano le aree meridionali e la Puglia in particolare, in quanto non si tratta di cessare l'attività di filatura ma solo di realizzare le condizioni affinché la gestione sia affidata ad un privato.

È infatti opinione della Lanerossi che sia conveniente affidare ai privati quelle attività che richiedono maggiore collegamento fra il mercato e la produzione di quanto ne possa consentire un organismo pubblico. Si tratta comunque di ipotesi di privatizzazione parziale e limitate che non incidono in alcun modo sui livelli di occupazione.

Il Ministero delle partecipazioni statali, nell'autorizzare l'operazione, ha infatti richiesto, in tal senso, precise assicurazioni. Al riguardo si aggiunge che parallelamente l'INDENI ha avviato cinque iniziative sostitutive che consentiranno di impiegare in altre attività e con buone prospettive economiche quella parte del personale della Fildaunia che è in eccesso rispetto agli *standard* produttivi dei concorrenti dell'azienda.

Due di queste cinque attività sostitutive sono già state concretamente avviate ed è in corso l'apertura dei cantieri; per altre due si è già provveduto alla richiesta delle licenze edilizie; l'ultima trovasi in fase di avanzato studio di fattibilità. L'intervento del privato si è concretato a seguito di atti societari avvenuti il 7 ottobre 1981 e si conferma che in tale occasione è stata ribadita la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali identificati per lo stabilimento tessile.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) come e perché a tutt'oggi nelle direzioni provinciali del tesoro non sono ancora pervenute le istruzioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 180/Gab del 6 giugno 1981, protocollo n. 12164/325/BD, riguardanti gli adempimenti onde rendere esecutivo il nuovo trattamento economico del personale della scuola in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271;

2) se intenda intervenire di urgenza in ordine a quanto sopra esposto onde procedere ai doverosi aggiornamenti degli stipendi ed alla attesa liquidazione degli arretrati. (4-10146)

RISPOSTA. — Questo Ministero, ad integrazione delle istruzioni impartite nel mese di giugno 1981, ha emanato la circolare telegrafica del 6 agosto 1981, n. 254, con la quale le scuole di ogni ordine e grado, che non avessero già provveduto all'aggiornamento degli stipendi a favore del personale dipendente, sono state sollecitate a predisporre con ogni urgenza gli adempimenti di competenza ed a trasmettere, quindi, i necessari elementi alle direzioni provinciali del Tesoro. Con altra circolare telegrafica del 5 agosto 1981, n. 247, questo Ministero ha, altresì, autorizzato i competenti uffici ordinatori a corrispondere agli aventi diritto, contestualmente al pagamento degli assegni del mese di settembre 1981, tre mensilità del nuovo trattamento, a titolo di acconto sulle future liquidazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

DI CORATO, SICOLO, MASIELLO E BARBAROSSA VOZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione della Manifattura di tabacchi di Bari.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per i quali si

è verificato e tuttora persiste un grave ritardo nella ultimazione del nuovo stabilimento della Manifattura tabacchi, zona industriale di Bari.

Tale stabilimento, la cui costruzione ebbe inizio nel 1970, avrebbe dovuto essere ultimato sin dal 1979. Tale mancata realizzazione ha provocato e tuttora provoca seri inconvenienti:

1) ai lavoratori della Manifattura, costretti attualmente ad operare in ambienti malsani e nocivi, che costituiscono un pericolo per la salute dei dipendenti;

2) alle prospettive produttive ed occupazionali della Manifattura tabacchi di Bari, che sono attualmente limitate proprio dalla mancata realizzazione della nuova sede;

3) allo Stato stesso, poiché l'exasperante prolungarsi dei tempi di attuazione ha fatto e fa crescere in misura notevole i costi della attuazione stessa.

Gli interroganti chiedono inoltre se il Ministro è a conoscenza del fatto che il Deposito tabacchi è stato trasferito presso il nuovo stabilimento in costruzione, occupando i locali destinati alla nuova Manifattura e perché non sia stata prevista nel progetto del nuovo stabilimento anche la costruzione dei locali destinati al Deposito tabacchi, e quali provvedimenti intenda adottare per sanare tale grave inconveniente.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere quali misure si intendono adottare per sventare il pericolo del ridimensionamento produttivo della nuova Manifattura tabacchi di Bari. (4-08648)

RISPOSTA. — Occorre innanzi tutto puntualizzare che le condizioni ambientali dell'attuale manifattura tabacchi di Bari benché allocata in edifici che erano destinati ad altri usi e successivamente adattati, in tanti decenni di utilizzo non hanno provocato, per cause ascrivibili all'ambiente di lavoro, alcuna situazione di danno, o anche soltanto di pericolo, per la salute dei dipendenti.

Va altresì precisato che le prospettive produttive ed occupazionali della predetta

manifattura non sono attualmente limitate dalla non ancora completa realizzazione della nuova sede. La costruzione di quest'ultima deliberata nel settembre del 1974 ha avuto inizio nel maggio successivo e le relative opere murarie sono state collaudate il 25 maggio 1978.

Per la complessità e vastità dei lavori, che hanno comportato una spesa di cinque miliardi e 200 milioni, i tempi di esecuzione possono ritenersi particolarmente brevi. L'appalto concorso per l'installazione di impianti e macchinari necessari per il completamento dell'iniziativa non ha potuto essere definito prima del 1980, a motivo della insufficiente disponibilità finanziaria dell'amministrazione dei monopoli nei precedenti bilanci di previsione della spesa.

La consegna dell'opera è prevista per il prossimo luglio 1982 e si assicura che l'andamento dei lavori viene seguito con la massima cura al fine di poter attivare il nuovo opificio nei tempi previsti.

L'attuazione del nuovo opificio comporterà, con una maggiore razionalizzazione del lavoro, una maggiore produttività, restando ferma la potenzialità produttiva originaria di 500 milioni di sigarette al mese, che sarà realizzata, in relazione alle diverse esigenze organizzative, su due turni di lavoro, con un conseguente risparmio di almeno dieci miliardi negli investimenti ed un maggiore fabbisogno di personale di circa il cinque per cento, corrispondenti a circa 20 milioni di economia per addetto.

Da ultimo va precisato che l'insediamento del deposito nell'area della manifattura risponde ad esigenze di economicità e praticità, in quanto nell'area disponibile — largamente sufficiente rispetto a tutte le necessità dell'opificio — è stato costruito un apposito edificio destinato appunto agli uffici e ai servizi del deposito generi di monopolio, mentre ai locali di stoccaggio per il deposito è stato riservato circa un sesto delle superfici coperte destinate a magazzini della manifattura (30 mila metri quadrati nel complesso).

Con tale soluzione — che è anche la più economica oltre che pratica ed agevole — è stata mantenuta l'analoga situazione esistente nella vecchia sede.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

DI CORATO, DE CARO, BARBAROSSA VOZA, GRADUATA, SICOLO, DE SIMONE E CARMENO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni che sono alla base delle direttive prese circa la smobilitazione e la privatizzazione dell'industria FILDAUNIA di Foggia, che elimina l'ENI e le partecipazioni statali dalla sua gestione.

Per conoscere se il Ministro si rende conto del grave danno che tale decisione reca alla occupazione, all'economia della zona e allo sviluppo industriale, e se il Ministro non ritenga di recedere dalle direttive proposte. (4-10234)

RISPOSTA. — Nel rapporto sulle partecipazioni statali elaborato alla fine dell'anno 1981 viene segnalata l'esigenza di ridisegnare la mappa della presenza delle aziende controllate all'interno del sistema produttivo del paese, in modo da concentrare gli sforzi finanziari e manageriali verso obiettivi ritenuti prioritari per i quali l'intervento pubblico appare indispensabile, attuando un graduale disimpegno in settori in cui l'efficienza e la produttività possono essere meglio garantite dalla gestione privata.

Appunto in quest'ottica il consiglio di amministrazione Lanerossi ha chiesto all'ENI l'autorizzazione ad associare un privato nella conduzione della Fildaunia, allo scopo soprattutto di consentire una più redditizia integrazione fra fase produttiva e fase di commercializzazione, e ciò anche in applicazione di quanto pianificato fin dal 1978. La giunta ENI ha a sua volta approvato l'operazione chiedendo la prescritta autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali, che si è espresso favorevolmente.

Va precisato che le decisioni assunte non penalizzano le aree meridionali e la Puglia in particolare, in quanto non si tratta di cessare l'attività di filatura ma solo di realizzare le condizioni affinché la gestione sia affidata ad un privato. È infatti opinione della Lanerossi che sia conveniente affidare ai privati quelle attività che richiedono maggiore collegamento fra il mercato e la produzione di quanto ne possa consentire un organismo pubblico. Si tratta comunque di ipotesi di privatizzazione parziali e limitate che non incidono in alcun modo sui livelli di occupazione. Il Ministero delle partecipazioni statali, nell'autorizzare l'operazione, ha infatti richiesto, in tal senso, precise assicurazioni.

Al riguardo si aggiunge che parallelamente l'INDENI ha avviato cinque iniziative sostitutive che consentiranno di impiegare in altre attività e con buone prospettive economiche quella parte del personale della Fildaunia che è in eccesso rispetto agli *standard* produttivi dei concorrenti dell'azienda. Due di queste cinque attività sostitutive sono già state concretamente avviate ed è in corso l'apertura dei cantieri; per altre due si è già provveduto alla richiesta delle licenze edilizie; l'ultima trovasi in fase di avanzato studio di fattibilità.

L'intervento del privato si è concretato a seguito di atti societari avvenuti il 7 ottobre 1981 e si conferma che in tale occasione è stata ribadita la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali identificati per lo stabilimento tessile.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

DULBECCO, ESPOSTO E ANTONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere quali valutazioni danno delle richieste che sempre con maggiore insistenza sono avanzate dai produttori agricoli appoggiati dalle organizzazioni di categoria (Federazione coltivatori diretti. Confederazione italiana coltivatori, Unio-

ne agricoltori) a proposito di alcune questioni quali:

1) abolizione della bolla di accompagnamento per i produttori agricoli;

2) riduzione delle aliquote IVA sui prodotti necessari alle coltivazioni;

3) adeguamento del tetto dei 10 milioni di volume d'affari per l'esonero dalla fatturazione all'aumentato costo della vita ed al limite previsto negli altri Stati della Comunità europea.

Poiché i produttori agricoli sostengono che le sopracitate richieste traggono motivazione da obiettive difficoltà nella applicazione della legislazione fiscale vigente, si chiede di sapere se non giudicano opportuno, anche ai fini di garantire i gettiti tributari dovuti e per operare realmente contro l'evasione fiscale, assumere le opportune iniziative per un riesame della materia nei tempi brevi onde evitare ulteriori difficoltà all'agricoltura in crisi.

(4-07370)

RISPOSTA. — A seguito delle modifiche normative, recate dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, l'esonero dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per i trasporti effettuati da produttori agricoli viene limitato ai soggetti con volume di affari annuo non superiore ai dieci milioni di lire.

Tale nuova normativa, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1982, ha lo scopo di attuare il necessario coordinamento tra la disciplina dei beni viaggianti e le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quale assoggetta appunto ai normali obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione tutti i produttori agricoli con volume di affari annuo superiore a dieci milioni di lire. Tuttavia non può disconoscersi che la maggior parte delle imprese agricole non dispone di una organizzazione amministrativo-contabile idonea a sopportare integralmente il nuovo onere amministrativo e, pertanto, non sarà trascurata, prima dell'entrata in

vigore delle nuove disposizioni, l'opportunità di introdurre particolari modalità semplificative di applicazione della disciplina dei beni viaggianti nei riguardi del settore agricolo.

Per quanto riguarda la questione delle aliquote IVA sui prodotti necessari alle coltivazioni, premesso che la maggior parte di tali prodotti sono soggetti all'aliquota ridotta del due per cento, va pur detto che a seguito dell'accorpamento disposto con la legge 22 dicembre 1980, n. 889, all'aumento di talune aliquote ha fatto riscontro la riduzione di altre con un risultato che nel suo complesso può giudicarsi equo ed accettabile. Tutto ciò senza considerare che una ulteriore riduzione delle aliquote di imposta sui beni acquistati dai produttori agricoli per l'esercizio della loro attività, comporterebbe una corrispondente revisione delle percentuali di compensazione previste dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'applicazione del sistema di detrazione forfettaria dell'imposta.

Quanto infine alle richieste di aumento del limite di volume di affari previsto per l'esonero dagli adempimenti IVA, è opportuno rammentare che l'attuale disciplina del regime speciale agricolo è imperniata sull'adozione dei criteri enunciati nella stessa direttiva comunitaria la quale, all'articolo 25, prevede che gli Stati membri hanno facoltà di applicare un regime forfettario soltanto nei confronti di quei produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale d'imposta comporta difficoltà amministrativo-contabili, con facoltà di escludere dal regime forfettario quelle categorie di produttori agricoli per le quali l'assoggettamento al regime normale non presenti difficoltà.

Tanto premesso, si può affermare che la vigente normativa del tributo, la quale prevede l'applicazione del regime speciale nei confronti di tutti i produttori agricoli indipendentemente dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell'impresa, costituisce una appropriata interpretazione della direttiva comunitaria, in considerazione del-

la effettiva sussistenza di difficoltà per la applicazione del regime normale d'imposta da parte dei produttori agricoli nazionali privi, in massima parte, di una adeguata organizzazione amministrativo-contabile. In tale quadro particolare rilevanza assume il mantenimento, anche a seguito dell'adeguamento della normativa IVA alla direttiva CEE, del regime di esonero per i produttori agricoli minori e non sarebbe conciliabile con i principi contenuti nella direttiva stessa una eventuale elevazione del limite di esonero.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

FEDERICO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere - premesso:

che da più decenni esiste a Mondragone, nella provincia di Caserta, un importante impianto industriale per la lavorazione del pomodoro della società CIRIO da qualche anno entrato a far parte del gruppo SME;

che detto impianto ha svolto sempre un ruolo insostituibile nell'assorbimento di centinaia di lavoratori stagionali e nella produzione locale di pomodoro, di entità assai rilevante nell'economia agricola locale e della zona;

che detto stabilimento, dopo il fallimento di varie iniziative industriali, è restato l'unico attivo ed è comunque il solo a svolgere l'attività collegata alla realtà agricola della zona;

che tale situazione, di per sé difficile, si è ulteriormente aggravata, sotto il profilo generale, per gli effetti diretti ed indiretti del recente terremoto; -

se risulta che in questi giorni, proprio mentre si è nella consueta tradizionale ansiosa attesa della riapertura stagionale dello stabilimento, la SME ha disposto che lo stabilimento stesso non proceda questo anno ad alcuna lavorazione;

quali ragioni abbiano indotto la SME ad adottare, se vero, un tale gravissimo provvedimento:

quali valutazioni il Ministro intenda fare e quali iniziative adottare a tale riguardo e se non intenda intervenire immediatamente per invitare la SME a revocare il provvedimento in questione aderendo anche a quanto viene fatto presente dalle organizzazioni sindacali, dall'amministrazione comunale e dalla pacifica e laboriosa popolazione della zona nella quale il semplice preannuncio dell'ipotizzato provvedimento ha provocato allarme, tensione e vivissima agitazione. (4-08758)

FEDERICO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere - premesso:

che nel comune di Mondragone da oltre 50 anni l'economia locale ha ricevuto un insostituibile apporto dalla sia pur modesta attività di lavorazione del pomodoro presso lo stabilimento Cirio;

che mentre anche in quest'anno si era in attesa della consueta riapertura dello stabilimento, è stato da qualche giorno annunciato invece che lo stabilimento non sarà riaperto;

che tale improvvisa e inattesa decisione, se mantenuta, provocherebbe irrimediabili e gravissimi danni sia per il mancato assorbimento del prodotto presso gli agricoltori, sia per la mancata utilizzazione degli oltre 250 lavoratori che abitualmente vengono impiegati presso lo impianto industriale in questione;

che tale gravissimo evento verrebbe ad inserirsi in una situazione già di eccezionali difficoltà per il pessimo andamento della annata agricola, per la situazione generale conseguente agli effetti del terremoto e per il fatto che localmente non esistono altre attività industriali -

se e quali provvedimenti urgenti intendano adottare per evitare che si verifichi un tale paventato stato di cose che ha già prodotto tensione e vivissima agitazione nella pacifica e laboriosa popolazione della zona. (4-08822)

RISPOSTA. — La situazione dell'industria conserviera campana versa nelle note gravi difficoltà perché le principali industrie di trasformazione lamentano eccedenze del prodotto finito invenduto, sia per i maggiori volumi produttivi delle campagne 1979-1980, sia per rilevanti distorsioni nei mercati di sbocco causato dagli imprenditori minori, che si rendono competitivi grazie ai minori costi che si pongono in condizioni di sostenere. Le difficoltà si sono, inoltre, aggravate dalla ritardata definizione dell'accordo interprofessionale sui prezzi di cessione del pomodoro e sulle quantità da trasformare.

La Cirio, pertanto, ha dovuto programmare livelli produttivi minori sia per ridurre gli *stocks* ed i relativi pesanti oneri finanziari, sia per conseguire competitività, tutto ciò allo scopo fondamentale di consolidare e di espandere le vendite all'interno ed all'esterno. In questo quadro ha anche dovuto contenere i programmi di trasformazione ed in particolare per i concentrati di pomodoro (— 36 per cento circa).

La percentuale di contenimento produttivo, inevitabile, è pari alla capacità dello stabilimento di Mondragone (Caserta) che sarà, appunto, interessato dalla contrazione, non lavorando nella campagna 1981, stante l'impraticabilità tecnica di ripartire il taglio di produzione tra i vari stabilimenti.

Sul piano occupazionale, infine, si precisa che la misura non inciderà sulle unità stabili (17 unità), ma determinerà la mancata attivazione, per un mese, di mano d'opera stagionale non superiore alle 100-150 unità.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

FORTE SALVATORE, PANI E AMARANTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali sono i motivi per cui, a distanza di ben venti mesi dall'affondamento della motonave *STABIA I* — avvenuto nelle acque prospicienti il por-

to di Salerno — l'apposita e speciale commissione di inchiesta del Ministero, nonostante i ripetuti sopralluoghi e le numerose audizioni delle locali autorità marittime, dei familiari delle 12 vittime e del marinaio superstite, non ha fino ad oggi reso noti i risultati del lavoro svolto e le conclusioni cui è pervenuta, così come più volte i vari Ministri si sono impegnati a fare almeno nei confronti dei familiari delle vittime. Per sapere i motivi per cui non è stata data alcuna risposta alle precise e gravi denunce fatte in varie sedi da parte del segretario della « Libera unione gente di mare » con sede in Ercolano (Napoli) soprattutto in ordine ai metodi usati per il risarcimento dei danni ai parenti delle vittime.

Per sapere, infine, se non ritiene di valutare attentamente quanto dichiarato e sottoscritto dalla citata « Libera unione gente di mare » anche a nome e per conto del « Comitato ex lavoratori di compagnie marittime » negli esposti del 15 agosto 1980 e del 3 settembre 1980, inviati anche alla procura della Repubblica di Salerno, al fine di fare, per la parte di competenza, la massima e necessaria chiarezza su una tragedia del mare rimasta fino ad oggi ingiustificatamente molto oscura.

(4-04798)

RISPOSTA. — La commissione speciale d'inchiesta sulle cause della perdita della motonave *Stabia Prima*, ha concluso i propri lavori indicando precisamente quelle che a suo giudizio sono le responsabilità per la perdita della nave e delle vite umane.

In data 28 luglio 1979 gli atti dell'inchiesta formale sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 1241 del codice della navigazione, all'ufficio istruzione presso il tribunale civile e penale di Salerno. Come è noto, la materia è coperta, in atto, dal segreto istruttorio.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni ai parenti delle vittime, la cassa marittima meridionale, interessata in merito all'esposto presentato il 15 agosto 1980 dalla Libera unione gente di mare, con sede in Ercolano (Napoli), ha fatto

conoscere di aver erogato le prestazioni economiche a favore dei familiari delle vittime, in ottemperanza alle disposizioni di legge (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e contrattuali (contratto collettivo di lavoro 29 settembre 1978, allegato 9).

In particolare sono state costituite le rendite infortunistiche a favore delle vedove dei marittimi Luigi Perna, Tobia Balzano, Azario Costigliola, Antonio Lubrano Lavadera, con quote a favore dei figli minori, fino al raggiungimento del 18° anno di età. Per i restanti otto nuclei familiari, costituiti da ascendenti e collaterali, la cassa ha applicato le disposizioni previste dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica succitato, che comporta l'accertamento dei mezzi di sussistenza e di alcuni particolari requisiti.

Esperate tali procedure la cassa è stata in grado di corrispondere, fin dal novembre 1979, agli aventi diritto, quanto dovuto. Si fa presente che l'esposto del 3 settembre 1980, cui gli interroganti fanno riferimento, non risulta pervenuto al servizio competente di questo Ministero.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

FRANCHI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia, riportata dalla stampa (*Il Messaggero* del 12 giugno 1981), per cui la « Terni » avrebbe acquistato mezzo miliardo di diserbanti, per ignoti motivi in quanto nello stabilimento non cresce un filo d'erba.

Per sapere se è altresì esatto che i molti miliardi di lire utilizzati dalla « Terni » per l'abbattimento inquinante delle polveri sarebbero stati inutili in quanto l'impianto non funzionerebbe. (4-08983)

RISPOSTA. — La società Terni ha acquistato diserbanti negli anni 1979-1980 per valori notevolmente inferiori a quelli indicati nell'interrogazione. Tali prodotti, dei quali non vi sono giacenze, sono stati

impiegati, principalmente, per liberare binari e relativi scambi della linea ferroviaria, assicurando così la viabilità degli impianti, ed in secondo luogo in zone ove occorreva eliminare arbusti ed erbacce che impedissero l'agibilità senza pericolo (specie di incendio).

In riferimento alla seconda parte dell'interrogazione per quanto riguarda gli impianti contro l'inquinamento atmosferico, installati nello stabilimento della Terni, costituiti da equipaggiamenti di captazione ed abbattimento dei fumi e polveri, si precisa che per tutti sono stati ottenuti gli obiettivi prestabiliti in termini di rendimento e che le manutenzioni sono realizzate nei tempi e con le modalità previste.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui la pratica di reversibilità della pensione di guerra di Bertoneri Livia di Massa (posizione 2882971/II), goduta in vita dalla madre Angeli Maria (posizione 1442378) nella sua qualità di vedova di Bertoneri Domenico, completa di tutta la documentazione richiesta, non sia stata ancora evasa. (4-09921)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Livia Bertoneri, orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Domenico, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° ottobre 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento, inoltre, alla predetta è stato concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 54 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato,

con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Massa Carrara, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Bertoneri. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

GIUDICE E RIZZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se rispondano a verità le voci secondo le quali l'Opera nazionale Montessori avrebbe mancato di effettuare una considerevole parte dei versamenti INPS per i lavoratori;

b) per quali motivi si sia creato un deficit finanziario che ha portato alla attuale situazione fallimentare e se vi siano precise responsabilità nella gestione amministrativa dell'ente, il quale riceve anche un contributo finanziario dal Ministero della pubblica istruzione;

c) quali azioni il Ministero intenda intraprendere per tutelare il posto di lavoro del personale docente e non docente ed il diritto allo studio dei bambini coinvolti in questa situazione. (4-07222)

RISPOSTA. — Questo Ministero, al fine di chiarire in ogni dettaglio la reale situazione economica dell'Opera nazionale Montessori e di acquisire, nel contempo, utili elementi su eventuali responsabilità, avvalendosi dei poteri di vigilanza riconosciutigli dalla normativa vigente, ha disposto un'accurata verifica amministrativo-contabile. Dalle prime risultanze ispettive, che sono tuttora al vaglio dell'Amministrazione, si è avuta conferma che la deficitaria situazione finanziaria dell'ente per quanto riguarda la gestione del personale, è stata determinata, nella massima parte, dall'accumulo degli oneri previdenziali ed assicurativi relativi agli anni dal 1976 in poi.

Per la riduzione del disavanzo sinora accertato — che è da mettere in relazione all'insufficienza delle entrate annuali rispetto alle attività scolastiche dell'ente — si sta rivelando utile la statizzazione, già attuata nell'anno 1980, di alcune sezioni di scuola materna gestite dall'Opera. Per le restanti scuole si è chiesto all'Opera stessa di continuarne la gestione esclusivamente in regime di autosufficienza.

Tuttavia, solo un congruo contributo ordinario da parte dello Stato, data l'esiguità del patrimonio dell'ente e l'insufficienza dei normali contributi ministeriali, può giovare al completo risanamento e riordinamento dell'opera. Per il conseguimento appunto di tale obiettivo, il Ministero ha promosso un'iniziativa legislativa per la concessione all'ente di un contributo ordinario di 300 milioni.

Lo schema di disegno di legge è già stato approvato dal Consiglio dei ministri e si auspica possa essere al più presto esaminato dal Parlamento. Intanto, il Ministero si è interessato perché l'ente ottenga una dilazione al 31 dicembre 1981 che gli conceda di fruire delle agevolazioni previste dalla legge del 23 aprile 1981, n. 155, per il pagamento dei contributi dovuti all'INPS per i periodi pregressi. Tali agevolazioni consentono, com'è noto, di poter saldare il debito ratealmente con il condono degli oneri accessori per il ritardato pagamento.

All'esito positivo del citato disegno di legge resta anche subordinata la possibilità del varo di un nuovo statuto e, quindi, del riassetto dell'ente e di valide garanzie per la stabilità del personale; nell'attesa, sarà comunque senz'altro assicurata la continuità delle prestazioni a favore dei bambini iscritti alle scuole dell'opera.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

GRIPPO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono i motivi del ritardo nella corresponsione della pensione

e della liquidazione di servizio del signor Granato Carmine, via Spartivento n. 48, Scisciano (Napoli).

Il numero della posizione di iscrizione di pensione D.E.L. è 2769202 del 3 aprile 1979. (408113)

RISPOSTA. — Con deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza del 31 marzo 1981 è stata conferita al signor Granato la pensione di privilegio di annue lorde lire 2.604.000 a decorrere dal 1° luglio 1977, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Scisciano ed alla direzione provinciale del Tesoro di Napoli.

Con l'occasione si rende noto che l'interessato è tuttora in godimento dell'acconto di pensione conferito a suo tempo dalla direzione generale degli istituti di previdenza a decorrere dal 1° luglio 1977. Si aggiunge che l'INADEL ha proceduto, in data 21 novembre 1976, alla liquidazione dell'indennità premio servizio in favore del signor Carmine Granato, per un importo di lire 4.035.225 al netto delle ritenute di legge, valutando un periodo di servizio utile di dieci anni, oltre l'abbuono di ulteriori dieci anni ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Inoltre, in data 4 luglio 1981, è stata effettuata una liquidazione supplementare di lire 1.302.225, al netto delle ritenute di legge, per valutazione della indennità integrativa speciale, ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 299, il cui mandato è in corso di pagamento.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di Sbozza Antonio, nato a Minori il 16 marzo 1907 e residente in Amalfi, alla via San Giacomo n. 17,

dato che dal giorno della visita medica presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli, verificatasi l'11 febbraio 1980, l'interessato non ne ha avuto più notizie. (4-09869)

RISPOSTA. — L'istanza di revisione per aggravamento di infermità presentata dall'invalido civile Antonio Sbozza il 13 gennaio 1979, che ha dato luogo agli accertamenti sanitari cui accenna l'interrogante, risulta definitiva.

Infatti, con determinazione direttoriale del 5 agosto 1980, n. 2663393/Z all'interessato è stato negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento dell'affezione ottica, a suo tempo indennizzata con due annualità della pensione di ottava categoria per una volta tanto. Con lo stesso provvedimento, inoltre, non è stata ammessa a pensione l'infermità rinite cronica ipertrofica, perché non dipendente da fatto bellico. Detta determinazione direttoriale è stata trasmessa, in data 20 dicembre 1980, al comune di Amalfi per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica riguardante la signorina Borgi Maria Albina, nata a Piossasco (Torino) l'8 maggio 1939 e qui residente, la quale fin dal 1974 era costretta a lasciare il comune di Piossasco, in cui era impiegata, presentando una domanda di pensione privilegiata: il 16 maggio 1977 veniva sottoposta a visita medica collegiale e il 2 aprile 1980 la prefettura di Torino spediva al Ministero ulteriore, richiesta, documentazione. In una precedente interrogazione, la n. 404766 del 16 settembre 1980, l'interrogante auspicava « una sollecita risoluzione del caso », essendo la Borgi gravemente ammalata da otto anni e senza risorse economiche; e il Ministro rispondeva che era questione di... giorni;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

ma a quasi un anno di distanza la Borgi ancora attende contando non i giorni ma i mesi e gli anni... (4-09109)

RISPOSTA. — Il ministro della sanità - ufficio medico legale, con nota del 16 settembre 1981, n. 500 UML/58627, ha espresso il parere che l'infermità cui è affetta la signorina Borgi non sia dipendente da causa di servizio e pertanto è venuta meno la condizione richiesta dal combinato disposto di cui agli articoli 33 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e 7 della legge 11 aprile 1955 n. 379, per aver diritto a pensione di privilegio.

Inoltre l'interessata per il servizio reso alle dipendenze del comune di Piossasco dal 1° ottobre 1963 al 9 dicembre 1974, con soli 11 anni, 2 mesi e 9 giorni, non ha maturato neppure il diritto alla pensione ordinaria. La signorina Borgi, quindi, per il servizio predetto ha maturato unicamente il diritto al conferimento della indennità *una tantum* (articolo 6 legge n. 379) con l'eventuale costituzione della posizione assicurativa INPS per il corrispondente periodo di iscrizione CPDEL (Cassa di previdenza dipendenti enti locali) ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

A tale riguardo, per poter accertare l'applicabilità della legge n. 322, con nota del 13 ottobre 1981, n. 7097837, diretta per conoscenza all'interessata, la Direzione generale degli istituti di previdenza ha chiesto all'INADEL se la signorina Borgi abbia o meno diritto all'assegno vitalizio a carico di quello istituto. La stessa direzione generale, con nota sempre del 13 ottobre 1981, n. 7097837, anch'essa diretta per conoscenza all'interessata ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito da applicare sull'importo della indennità *una tantum* ha chiesto al comune di Piossasco un prospetto con indicate le retribuzioni complessive corrisposte nel biennio precedente dal 1° gennaio dell'anno di cessazione (1974). Si assicura, comunque, che appena in possesso degli elementi predetti sarà disposto il conferimento dell'indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.

MENSORIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ha notizia del notevole stato di tensione che diventa sempre più allarmante nel comprensorio del basso Volturno, per la minacciata chiusura dello stabilimento industriale Cirio a Mondragone, al quale sono addetti numerosi operai ed impiegati.

È opportuno ricordare che tale stato di tensione ha già provocato preoccupanti manifestazioni di protesta, per scongiurare una decisione che verrebbe a colpire, ancora di più, la già precaria situazione occupazionale della zona del basso Volturno.

L'interrogante chiede se il Ministro non ritenga doveroso adottare con urgenza le opportune iniziative, per impedire l'accenuarsi di una smobilitazione industriale nella zona di Mondragone, già duramente provata dalla disoccupazione. (4-08860)

RISPOSTA. — La situazione dell'industria conserviera campana versa nelle note gravi difficoltà perché le principali industrie di trasformazione lamentano eccedenze del prodotto-finito invenduto, sia per i maggiori volumi produttivi delle campagne 1979-1980, sia per rilevanti distorsioni nei mercati di sbocco causate dagli imprenditori minori, che si rendono competitivi grazie ai minori costi che si pongono in condizioni di sostenere.

Le difficoltà si sono, inoltre, aggravate dalla ritardata definizione dell'accordo interprofessionale sui prezzi di cessione del pomodoro e sulle quantità da trasformare. La Cirio, pertanto, ha dovuto programmare livelli produttivi minori sia per ridurre gli *stocks* ed i relativi pesanti oneri finanziari, sia per conseguire competitività, tutto ciò allo scopo fondamentale di consolidare e di espandere le vendite all'interno ed all'esterno. In questo quadro ha anche dovuto contenere i programmi di trasformazione ed in particolare per i concentrati di pomodoro (— 36 per cento).

La percentuale di contenimento produttivo, inevitabile, è pari alla capacità dello stabilimento di Mondragone (Caser-

ta) che sarà, appunto, interessato dalla contrazione, non lavorando nella campagna 1981, stante l'impraticabilità di ripartire il taglio di produzione tra i vari stabilimenti.

Sul piano occupazionale, infine, si precisa che la misura non inciderà sulle unità stabili (17 unità), ma determinerà la mancata attivazione, per un mese, di manodopera stagionale non superiore alle 100-150 unità.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

MERLONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che:

i lavoratori emigrati in Nuova Zelanda, che abbiano maturato in quel paese il diritto al trattamento pensionistico, nel rientrare in Italia perdono tale diritto, in quanto il Governo neozelandese non consente il trasferimento della pensione nel nostro paese;

a quanto risulta manca un formale accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e la Nuova Zelanda, in relazione allo scarso numero di cittadini ivi emigrati;

il perdurare di tale situazione impedisce ai cittadini italiani di rientrare in Italia, qualora non abbiano altri cespiti —

se e quali provvedimenti si intendano adottare per venire incontro alle giuste aspettative dei connazionali che lavorano nella Nuova Zelanda. (4-08322)

RISPOSTA. — Nel quadro dell'azione istituzionalmente svolta dal Ministero degli affari esteri per la stipulazione di accordi che consentano ai nostri connazionali emigrati all'estero di beneficiare del più ampio spettro di prestazioni di sicurezza sociale alle quali hanno maturato il diritto con il loro lavoro, quella condotta nei confronti della Nuova Zelanda risale al 1973.

In quell'anno da parte italiana fu proposta l'adozione di un sistema che consentisse la trasferibilità delle pensioni tra i due paesi allo scopo, appunto, di permet-

tere ai connazionali, una volta rientrati in Italia di usufruire dei benefici colà maturati. Le autorità di Wellington, pur dichiarandosi disposte a vagliare la proposta italiana, del resto ribadita in più occasioni nel corso degli anni successivi, non hanno ritenuto finora di poterla accogliere e ciò a motivo della situazione economica del loro paese la cui bilancia dei pagamenti registra un *deficit* tale da non consentire, a loro giudizio, l'ulteriore onere del trasferimento di valuta per il pagamento delle pensioni all'estero.

Al riguardo occorre per altro precisare che la non esportabilità dei benefici pensionistici colpisce anche i cittadini neozelandesi. Nel 1978 è stato anche sottoposto alle competenti autorità di quel paese un progetto di accordo di sicurezza sociale che non ha trovato finora positiva accoglienza poiché le predette autorità ritengono che il modesto numero delle rispettive collettività, e soprattutto il modestissimo numero dei cittadini neozelandesi residenti in Italia, non giustifichino gli oneri che un simile accordo necessariamente comporta. Naturalmente da parte italiana si continuerà a tenere la situazione neozelandese sotto osservazione, sia nei suoi aspetti economici che in quelli della sicurezza sociale, affinché sia possibile cogliere il momento opportuno per riproporre le trattative in corso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

MOLINERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione n. 292276 del signor Maina Francesco, residente a Torino, Corso Ferrucci, 27, che ha lasciato l'attività lavorativa il 1° dicembre 1978 con richiesta di pensionamento in base ai requisiti previsti dalla legge n. 366, dopo anni di attività alle dipendenze dell'Opera Pia « Poveri Vecchi » di Corso Unione Sovietica 220 a Torino. (4-09935)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

RISPOSTA. — Questa direzione generale ha conferito al signor Maina la pensione ordinaria di lire 2.244.000 annue lorde a decorrere dal 1° dicembre 1978, oltre la indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio da lui reso presso l'Istituto di riposo per la vecchiaia di Torino dal 13 dicembre 1965 al 30 novembre 1978, nonché di sette anni di abbuono, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e di due campagne di guerra. Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione, saranno spediti, rispettivamente, al comune di Torino ed alla direzione provinciale del Tesoro della stessa città. Tale provvedimento è stato adottato con riserva di riliquidazione, per l'eventuale valutazione del servizio reso dal signor Maina come guardia ausiliaria di pubblica sicurezza dal 20 ottobre 1945 al 20 marzo 1946, a diritto accertato.

A tale riguardo, si precisa che la Direzione generale degli istituti di previdenza, con nota del 30 maggio 1980, n. 2922716 diretta all'interessato per conoscenza, ha chiesto al Ministero dell'interno se il servizio predetto sia ricongiungibile con quello reso dal medesimo presso l'istituto di riposo per la vecchiaia di Torino. Detta ministeriale è stata poi sollecitata in data 13 febbraio e 27 giugno 1981. Si assicura, comunque, che il signor Maina, gode tuttora di un acconto di pensione conferitogli a suo tempo dall'ente di appartenenza.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

PANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se la pratica di pensione indiretta di guerra, riguardante la signora Rubanu Maria Antonia, nata ad Orgosolo (Nuoro) il 16 aprile 1911, orfana dell'ex militare Quirico, deceduto nel conflitto 1915-18, posizione n. 857325/I SER., sia stata finalmente definita. (4-09073)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 10 luglio 1981, n. 675577/Z, alla signora Maria Antonietta Rubanu, orfana maggiorenne dell'ex militare Quirico, è stata concessa pensione indiretta di guerra a vita, a far tempo dal 17 aprile 1976, nella misura di cui alla tabella prima ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Detto provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 22 settembre 1981, è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 7397666, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Nuoro, con elenco del 15 ottobre 1981 n. 7, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Rubanu.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere: quali iniziative siano state assunte onde acquisire al patrimonio dello Stato la proprietà della « Villa dei Leoni » nei pressi dei lidi ferraresi, posta in vendita con le pertinenze dal suo proprietario per soli 400 milioni, atteso che l'edificio — che ospitò ripetutamente D'Annunzio ed altri noti personaggi — costituisce uno splendido esempio di architettura *liberty*, arricchito da ceramiche ed affreschi, e che sembra del tutto inopportuno che l'edificio stesso venga privatizzato per chissà quale sfruttamento. (4-05037)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione sta provvedendo alla raccolta completa della documentazione fotografica e di tutti gli elementi necessari per sottoporre la villa dei Leoni a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 con particolare interesse storico. Ultimata tale fase si studierà l'opportunità o meno della acquisizione al patrimonio dello Stato dell'immobile di cui trattasi.

*Il Ministro per i beni culturali
e ambientali: SCOTTI.*

PARLATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che il Sottosegretario alla difesa, onorevole Scovacricchi, ha recentemente ammesso rispondendo a talune interrogazioni che la nostra marina militare « non ha mezzi sufficienti per vigilare le coste della madre patria la cui lunghezza è ben nota a tutti » —:

come e quando si preveda di ampliare la flotta militare italiana, onde, senza carenze, ritardi, insufficienze ed omissioni, la marina militare possa far fronte ai suoi compiti di istituto tra i quali sono di particolare importanza quelli appunto relativi alla vigilanza delle coste per quanto attiene la pesca marittima, la nautica di diporto e la prevenzione e repressione dell'inquinamento;

se non si ritenga inoltre, a tal riguardo, accelerare ed intensificare i programmi di acquisizione di nuovo naviglio oltre che per i motivi anzidetti anche onde far acquisire ai nostri cantieri navali, tra i quali soprattutto quello di Castellammare di Stabia, commesse navali indispensabili alla sua sopravvivenza, stante l'abbandono in cui è stato sinora lasciato dal Governo e dall'Italcantieri. (4-06061)

RISPOSTA. — È attualmente all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge recante disposizioni per la difesa del mare, già approvato dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1981. Il suddetto disegno di legge prevede l'istituzione di un servizio di vigilanza costiera e d'intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare, il potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal corpo delle capitanerie di porto; l'istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposta alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale.

Nel citato disegno di legge sono previste, la costruzione, l'acquisto e il noleggio di unità navali, anche di trasporto o di rimorchio, strutturate ed attrezzate per il prelievo e la neutralizzazione delle so-

stanze inquinanti, nonché per ogni altra operazione tecnicamente possibile in casi di emergenza. Al fine di potenziare il servizio di vigilanza e di soccorso in mare è, inoltre, prevista la costruzione o l'acquisto di unità navali di vario tipo, idonee ad essere impiegate con rapidità di interventi anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse.

È, infine, da rilevare che, per assicurare il servizio di vigilanza costiera, sarà organizzato un idoneo sistema di assistenza alla navigazione lungo le coste anche con l'impiego di radar. Da quanto esposto deriva la necessità dell'acquisizione, da parte dello Stato, dei mezzi nautici necessari alla realizzazione delle previsioni contenute nel citato disegno di legge. Alla produzione di detti mezzi parteciperanno, secondo le modalità indicate dalla legge e nei limiti degli stanziamenti previsti, anche i cantieri nazionali dotati dei requisiti necessari.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

PARLATO E BAGHINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della marina mercantile e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se siano informati delle iniziative giudiziarie prima civili e ora anche penali poste in essere da un migliaio di marittimi già dipendenti della società armatoriale della FINMARE;

se al riguardo siano informati che taluni marittimi, nel quadro di una politica di disarmo perseguita dal gruppo FINMARE, accettarono l'esodo anticipato sulla base degli accordi sindacali, peraltro esattamente a loro mai noti, datati 24 marzo 1975 e 17 giugno 1977 ma poi, appreso che i dirigenti sindacali della CGIL-CISL-UIL avevano loro nascosto le parti più inique che in danno di essi marittimi gli accordi prevedevano, si rivolsero all'autorità giudiziaria; accadde così che le società FINMARE, in relazione all'accordo sindacale del 1975, furono condannate a pa-

gare una somma presumibilmente molto alta, dell'ordine di circa 20 miliardi come da sentenza 28 febbraio 1978 della Suprema Corte di cassazione stranamente tuttora in corso di pubblicazione e che ha confermato i giudicati di merito; non uguale sorte però sembra toccare ai marittimi che avevano accettato l'esodo sulla base dell'accordo sindacale 1977, anche esso ignoto ai lavoratori per le parti a loro più pregiudizievoli, giacché mentre la FINMARE si appresta a transigere le vertenze instaurate sulla base dell'accordo del 1975, altrettanto non intenderebbe fare per quelle instaurate a seguito delle contestazioni dell'accordo del 1977, nel quale era stata subdolamente inserita una clausola vessatoria di rinuncia dei lavoratori a qualsiasi somma ulteriormente loro debenda oltre quelle assicurate nell'accordo;

se si ritenga pertanto, atteso sia il contenuto delle gravi affermazioni contenute nell'esposto presentato nel marzo scorso alla procura della Repubblica di Napoli, dove si ipotizzano i gravi reati che sarebbero stati commessi onde ottenere il consenso dei lavoratori all'esodo volontario, sia la opportunità di un doveroso atto di giustizia nei confronti dei marittimi in parola la cui situazione è assai simile a quella di quanti li precedettero in forza dell'esodo del 1975, di intervenire nei confronti della FINMARE perché le soluzioni transattive proposte per i marittimi esodati in forza dell'assurdo accordo sindacale del 1975 siano estese anche ai lavoratori ingannati dagli stessi sindacati confederali, in consorzio con gli armatori, in forza dell'accordo sindacale 1979 compiacente verso gli armatori e gravemente vessatorio, anche per le modalità con le quali fu posto in essere, nei confronti dei lavoratori. (4-08209)

RISPOSTA. — Si comunica quanto segue:

- 1) Marittimi che hanno risolto il rapporto di lavoro ai sensi dell'accordo 24 marzo 1975.

A seguito della ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse na-

zionale disposta dalla legge 20 dicembre 1974, n. 684, che ha comportato una notevole riduzione di posti di lavoro, l'Associazione Italiana dell'armamento di linea (Federlinea), in rappresentanza delle società di navigazione di prevalente interesse nazionale, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori procedettero in data 24 marzo 1975, con l'approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del Tesoro, ad un accordo sindacale diretto ad incentivare l'esodo volontario dei marittimi con la erogazione, a quelli che avessero chiesto l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, di un numero variabile di mensilità costituite dagli elementi base e dai criteri contrattuali assunti per la determinazione dell'indennità di anzianità. Era intendimento delle parti di richiamare gli elementi retributivi tassativamente elencati:

dall'articolo 57 della prima parte del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° dicembre 1974 per gli addetti agli uffici;

dall'articolo 48 della seconda parte del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° dicembre 1974 per il personale operaio di terra;

dall'articolo 64 del regolamento organico 1° dicembre 1974 per il personale di stato maggiore navigante;

dall'articolo 68, lettera B, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° dicembre 1974 per gli equipaggi delle navi da passeggeri e dall'articolo 69, lettera B, comma ottavo, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° dicembre 1974 per gli equipaggi delle navi da carico per quanto riguarda il personale navigante iscritto nei turni particolari.

In sostanza, nell'accordo 24 marzo 1975, le parti presero a parametro per la determinazione del corrispettivo della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, non già il concetto di retribuzione in generale, bensì il concetto di retribuzione nel significato che ad esso viene attribuito dalle sopra indicate disposizioni contrattuali. Durante il 1976, un nutrito gruppo di marittimi - che aveva precedentemente chiesto la volontaria cancellazione dai tur-

ni particolari delle nominate società di navigazione, beneficiando del particolare trattamento di cui all'accordo sindacale del 24 marzo 1975 - promossero un'azione giudiziaria contro le società, alle quali avevano appartenuto, reclamando le differenze derivanti dalla mancata inclusione dei compensi per lavoro straordinario predeterminato sia nell'indennità di anzianità sia nelle mensilità aggiuntive per l'esodo agevolato.

Il tribunale di Genova - con sentenza del 12 gennaio 1977, pronunciata in sede di appello - ritenne fondato il reclamo dei marittimi, riconoscendo il lavoro straordinario predeterminato elemento continuativo della retribuzione e come tale da includere nella determinazione dell'idoneità di anzianità e nel trattamento speciale per l'esodo agevolato. Contro tale giudicato la società Italia propose ricorso presso la Suprema corte di cassazione, che - con sentenza 23 giugno 1978, n. 3126 - riconobbe la legittimità delle pretese dei marittimi.

Tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale quasi uniformemente seguito dalle magistrature di merito e considerato il pregiudizio dei principi enunciati nella citata sentenza della Corte di cassazione, le società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia definirono - mediante stipulazione di atti di transazione in sede giudiziaria - le vertenze di cui trattasi, previo benessere del Ministero della marina mercantile.

- 2) Marittimi che hanno risolto il rapporto di lavoro con sottoscrizione di atto di conciliazione in sede sindacale.

L'accordo sindacale 17 giugno 1977 che ha regolamentato gli esodi avvenuti nel 1977, prevedeva una clausola con la quale le parti stipulanti si davano atto che con le integrazioni corrisposte per l'esodo, in quanto dirette a sostituire alla risoluzione del rapporto per riduzione di personale una risoluzione con trattamento più favorevole ai lavoratori, intendevano comporre transattivamente eventuali titoli di controversie. Nella stessa clausola era previsto che i relativi pagamenti avrebbero formato oggetto di verbale di conciliazione redatto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La clausola dell'accordo sopracitato stabiliva, testualmente, quanto segue:

Le parti si danno altresì atto che le integrazioni sopra specificate, in quanto dirette a sostituire alla risoluzione del rapporto per riduzione di personale una risoluzione con trattamento più favorevole ai lavoratori, intendono comporre transattivamente eventuali titoli di controversie; i relativi pagamenti formeranno, pertanto, oggetto di verbale di conciliazione redatti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

In ottemperanza a quanto convenuto, tutte le pratiche degli esodi agevolati avvenuti nel 1977 furono definite mediante la stipulazione di atti di conciliazione in sede sindacale, con l'osservanza delle formalità previste dall'articolo 411 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. I verbali furono sottoscritti dai marittimi, dai rappresentanti delle società di navigazione, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali - che avevano fornito la loro assistenza alle parti - e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Un certo numero di esodati impugnò successivamente detti atti, chiedendo la nullità, al fine di poter rivendicare il calcolo del lavoro straordinario predeterminato nei compensi per ferie, festività e riposi compensativi, nonché nell'indennità di fine rapporto. Gli interessati assumevano che tali atti avevano la natura di semplice quietanza e non contenevano rinuncia o transazione di sorta.

Dette controversie in sede civile, fino ad oggi, si sono risolte sempre a favore delle società di navigazione, in quanto i giudici hanno legittimato, quindi, quanto convenuto dalle parti ai fini del trattamento particolare per esodo agevolato.

In sede penale, i verbali di conciliazione in parola sono stati impugnati da alcuni marittimi di Torre del Greco, i quali ne hanno sostenuto l'invalidità asserendo di aver agito in stato di necessità. Tale pretesa è stata archiviata, essendo state, al contrario, seguite tutte le modalità previste dalla legge.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

PARLATO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per conoscere:

quali siano i motivi - e le eventuali responsabilità - del grave ritardo nella attuazione, da parte della CIRIO, degli impegni per la ristrutturazione aziendale assunti sin dal 1979;

se in particolare risponda a verità che:

a) il trasferimento dell'attuale stabilimento da S. Giovanni a Teduccio a Caivano sia di là da venire, anche per il ritardo da parte di questa amministrazione comunale nel rilascio delle necessarie licenze edilizie e ciò nonostante la nuova occupazione che potrebbe derivarne anche in relazione al rinnovamento tecnologico programmato;

b) la « Vetrostampa » sia appena avviata e registri anche essa ritardi;

c) lo zuccherificio sia stato ceduto a condizioni restate sconosciute all'Ente sviluppo Campania;

d) gli scatolifici non vedano ancora idonee soluzioni anche in relazione al futuro della forza-lavoro;

e) lo stabilimento di Castellammare sia fatiscente al punto da dover essere ricostruito *ex novo* e che nonostante la CEE abbia approvato la ristrutturazione dal dicembre 1978 si sono registrati assurdi ritardi sia da parte del comune nel rilascio della licenza edilizia sia da parte del competente dicastero per quanto riflette il sopralluogo ministeriale;

se si ritenga che l'azienda possa vedere consolidato e sviluppato il proprio ruolo o se sussistano difficoltà e di quale natura in ordine alle prospettive occupazionali e di mercato. (4-08254)

RISPOSTA. — La ristrutturazione ed il rilancio della Cirio, e conseguentemente il suo risanamento finanziario, costituiscono come è noto un obiettivo di preminente interesse nell'ambito della regione Campania e nel contesto del gruppo IRI-SME;

per conseguire questo scopo, che corrisponde alla esigenza di tutelare, rafforzare e rilanciare un complesso industriale ed un marchio che ha un suo consolidato prestigio, e conseguentemente salvaguardare e ulteriormente sviluppare questa struttura industriale che è garanzia di occupazione nel Mezzogiorno, lo sforzo assume dimensioni rilevanti ed è condizionato dal reperimento di adeguati mezzi finanziari.

In particolare, per quanto richiesto nell'interrogazione, si precisa che la costruzione della nuova fabbrica di Caivano è in atto; sono stati definiti gli appalti delle opere edili e degli impianti generali e specifici di processo; sono cominciati i lavori di sistemazione generale del terreno. La Vetrostampa sud ha iniziato i lavori di costruzione dello stabilimento; sono stati infatti installati i plinti di fondazione e sono stati appaltati gli ulteriori lavori per il completamento del capannone di lavorazione e per le forniture dei macchinari.

La gestione dello zuccherificio di Capua è stata affidata ad una società costituita tra l'Ente regionale sviluppo agricolo Campania (ERSAC 65 per cento) e la Cirio (35 per cento), denominata Saccarifera campana società per azioni (SACAM). La cessione dello zuccherificio stesso alla SACAM è in corso, sulla base di valutazioni tecniche esperite da periti indipendenti, suffragate dall'UTE (ufficio tecnico erariale) di Caserta.

Le intese per pervenire alla costruzione di un nuovo scatolificio, con la partecipazione di un operatore qualificato del settore, si stanno sviluppando con prospettive che si possono giudicare positive, sia per le tecnologie da impiegare, sia per i livelli occupazionali. La ricostruzione *in loco* della fabbrica di Castellammare è nei programmi della società, secondo i tempi necessariamente condizionati dalle preliminari autorizzazioni; allo stato è in corso l'istruttoria da parte del competente Ministero.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

POLITANO E MONTELEONE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza del notevole stato di inadempienza della Sovrintendenza archivistica di Reggio Calabria in merito alla vigilanza prevista dalla legge 30 settembre 1963, n. 1049 ed in particolare all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 30, 32, 33, 36, 37, 40, 43 della citata legge.

Considerato che solo da poco tempo la Sovrintendenza archivistica a fatica ha portato a termine il primo censimento degli archivi dei comuni mentre nulla ha fatto e sono interamente da scoprire gli archivi ecclesiastici e gli archivi dei privati, di notevole interesse storico, esistenti nella regione, gli interroganti chiedono se non ritenga necessario ed opportuno l'ampliamento della pianta organica della Sovrintendenza archivistica al fine di rendere operante la vigente legislazione in materia di vigilanza e permettere altresì l'inserimento dei giovani della legge n. 285, attualmente occupati nella regione Calabria. (409101)

RISPOSTA. — Considerata la limitata disponibilità sia finanziaria che di personale, questa Amministrazione ritiene di avere sempre adempiuto in Calabria, nel migliore modo possibile, ai propri compiti istituzionali e che quindi non sia giusto affermare l'esistenza di un notevole stato di inadempienza della sovrintendenza archivistica di Reggio Calabria. Per parlare di inadempienza si dovrebbe rilevare una sottoutilizzazione delle forze presenti in sovrintendenza, ovvero una applicazione di esse in modi non corretti e non conformi alla buona prassi archivistica. Entrambe le ipotesi sono da scartare. Infatti: il sovrintendente si è trovato praticamente solo in ufficio, senza aiuti della carriera direttiva in quanto, nonostante le dotazioni organiche prevedessero la presenza di tre elementi della carriera direttiva, la carenza del personale non ha consentito l'assegnazione di tutte le unità previste.

Le ispezioni sono state numerose e proficue:

16 nel 1964, 23 nel 1965, 28 nel 1966, 27 nel 1967, 30 nel 1968, 44 nel 1969, 50 nel 1970, 55 nel 1971, 60 nel 1972, 64 nel 1973, 60 nel 1974, 52 nel 1975, 56 nel 1976, 21 nel 1977, 24 nel 1978.

Per gli anni 1979 e 1980 le ispezioni hanno cambiato obiettivo, perché invece di rivolgersi agli archivi degli enti territoriali (soprattutto comuni) hanno dovuto rivolgersi ai programmi dei giovani assunti ex legge 285 in via di svolgimento presso molti archivi di enti pubblici calabresi. Gli archivi privati calabresi non sono interamente da scoprire.

Risultano infatti regolarmente notificati dalla sovrintendenza archivistica per la Campania molti archivi conservati in Napoli, dove abbondano documentazioni di contenuto calabrese. Risultano regolarmente notificati dal sovrintendente archivistico per la Calabria il libro rosso dei privilegi della città di Catanzaro, nonché l'archivio dei conti Capialdi di Vibo Valentia e l'archivio Serrao del vescovo di Filadelfia.

La mentalità invalsa non è certo tale da facilitare l'opera del sovrintendente in tema di archivi privati, ed il sovrintendente bene ha fatto, nella incontestabile esiguità delle sue forze, a privilegiare gli archivi comunali rispetto a quelli privati. Invero, mentre gli archivi comunali sono oggetto in molti casi di trascuratezze distruttrici, quelli privati corrono minori rischi, in quanto il loro valore patrimoniale e il loro significato morale e familiare inducono i proprietari ad assicurarne la conservazione materiale.

Quanto agli archivi ecclesiastici, si rammenta il notissimo principio della loro autonomia rispetto all'azione di vigilanza statale, sancito dall'articolo 30 del concordato. È principio che non ha sofferto eccezioni dal 1963 (anno di emanazione della legge archivistica) ad oggi, nonché beninteso per gli anni anteriori al 1963. Il principio di autonomia non ha escluso e non esclude l'assistenza tecnica, sempre

fornita dal sovrintendente in caso di richieste di vescovi, parroci e responsabili in genere di archivi ecclesiastici. Questo Ministero conviene pienamente sulla necessità di un nuovo dimensionamento dell'organico della sovrintendenza archivistica calabrese, che verrà quindi concordato fra l'ufficio centrale per i beni archivistici e la Direzione generale degli affari generali e del personale, sentito eventualmente il comitato di settore beni archivistici, appena possibile.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

RAUTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che è stata decretata la chiusura del plesso delle scuole elementari situate negli Altipiani di Arcinazzo, in territorio di Arcinazzo Romano (in provincia di Roma) — i motivi a base della citata decisione soprattutto considerato che tale scuola aveva assicurato la propria funzione per 50 anni, mentre ne viene decisa la fine proprio in coincidenza di un notevolissimo sviluppo turistico di quel territorio che lascia prevedere logicamente un aumento anche della popolazione stanziale.

(4-08612)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare allo stato attuale può ritenersi superata in quanto il comune di Arcinazzo Romano — anche per l'interessamento delle autorità scolastiche locali — ha reso regolarmente disponibili, per l'anno scolastico 1981-1982 i locali del plesso della scuola elementare di Altipiani per lo svolgimento delle elezioni.

I motivi che avevano indotto l'amministrazione comunale di Arcinazzo alla chiusura del plesso di cui trattasi, sono da ricercare nella volontà di favorire una maggiore socializzazione ed integrazione dei bambini residenti nelle frazioni. A tal fine la stessa amministrazione aveva deliberato l'acquisto di uno scuolabus per il

trasporto degli alunni, frequentanti tale plesso, nel centro urbano di Arcinazzo.

In considerazione, tuttavia, delle difficoltà manifestate dalle famiglie interessate, per gran parte residenti nella zona del confinante comune di Trevi del Lazio, gli amministratori comunali hanno rivisto le proprie decisioni addivenendo alla riapertura del plesso di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

ROSSINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione di guerra intestata al signor Occhipinti Rosario Giovanni nato a Ragusa il 28 agosto 1915 abitante in via San Francesco 16 Ragusa (posizione n. 928983).

(4-09606)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 1° febbraio 1964, n. 2038122, al signor Rosario Giovanni Occhipinti venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non classificabilità delle infermità bronchiale e reumatica. Con successivo decreto ministeriale del 15 luglio 1970, n. 2433490, venne respinta istanza di revisione per non riscontrato aggravamento delle cennate affezioni; con lo stesso provvedimento, inoltre, al predetto venne negato diritto a pensione per l'infermità cardiaca, non risultando tale affezione debitamente constatata dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente disposto dall'articolo 89 della legge 13 marzo 1968, n. 313.

Contro quest'ultimo decreto, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 815873. A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, questa Amministrazione ha dato corso, in applicazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame della posizione pensionistica del signor Occhipinti.

Tale riesame ha avuto esito favorevole limitatamente, però, al riconoscimento del diritto a pensione di guerra dell'infermità bronchite cronica asmatiforme. Infatti, a parziale modifica del provvedimento impugnato, è stato emesso, in conformità anche del parere emesso dalla commissione medica superiore nella visita effettuata il 22 novembre 1978, decreto ministeriale del 27 giugno 1979 n. 14148/RR, con il quale al signor Occhipinti è stato attribuito trattamento pensionistico di ottava categoria a vita con decorrenza dal 1° aprile 1969, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di revisione per aggravamento di infermità. Il ruolo di iscrizione n. 7803209, relativo al suindicato decreto, è stato trasmesso con elenco dell'8 ottobre 1979, n. 7, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Ragusa, per la corresponsione degli assegni spettanti all'interessato.

Notificato al signor Occhipinti il nuovo decreto, si è provveduto, con elenco del 25 gennaio 1980, n. 10462, a trasmettere il fascicolo degli atti n. 1606541/D, completo dell'originale del provvedimento in questione e del relativo referto di avvenuta notifica, alla Procura generale della Corte dei conti per l'eventuale estinzione del ricorso giurisdizionale n. 815873 sopra menzionato, così come disposto dal succitato articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. Poiché il fascicolo degli atti concernente il signor Occhipinti trovasi tuttora presso la Corte dei conti, ulteriori notizie in merito all'esito di tale gravame potranno essere fornite direttamente dalla predetta magistratura.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

ROSSINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito del ricorso in materia di pensione di guerra n. 767893 presentato l'11 dicembre 1968 dal signor Blandino Carmelo nato il 21 gennaio 1922 abitante in via Carso 35, Modica (posizione amministrativa 9002272; protocollo numero 767893; elenco n. 4937). (4-09608)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al signor Blandino venne a suo tempo definita con decreto ministeriale del 30 ottobre 1968, n. 2341574. Con il cennato provvedimento al predetto fu negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità cardiaca.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 767893 prodotto dall'interessato contro il surriferito provvedimento di diniego, la Direzione generale delle pensioni di guerra ha provveduto al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Blandino, e ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 767893 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 9002272/D furono restituiti, con elenco del 18 dicembre 1980, n. 13141, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. In effetti, come è dato rilevare dal testo dell'interrogazione, è stato chiesto di conoscere quale esito abbia avuto il suindicato ricorso giurisdizionale. Trattasi di questione di competenza della Corte dei conti e, pertanto, utili chiarimenti, in proposito, potranno essere forniti direttamente dalla suddetta magistratura.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

ROSSINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito del ricorso in materia di pensione di guerra inoltrato il 28 marzo 1979 (protocollo n. 58173) dal signor Tumino Emanuele, abitante in via Ten. La Rocca 6, Ragusa. (4-09609)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 12 gennaio 1979 n. 2631970/Z al signor Emanuele Tumino venne negato diritto a pensione di guerra per as-

senza di affezione tiroidea, per non riscontrati esiti di ferita alla gamba sinistra e per non constatazione, entro i termini di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dell'infermità parotite cronica bilaterale e probabile scialolitiasi. E ciò in conformità, anche, dei pareri espressi dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Messina, nella visita collegiale effettuata il 6 giugno 1977 e dalla commissione medica superiore nella seduta del 25 gennaio 1978.

Contro il surriferito provvedimento, il signor Tumino presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico che fu assunto a protocollo con il n. 58173/RI-GE. In conseguenza furono avviati i prescritti adempimenti per procedere al riesame della determinazione direttoriale impugnata.

In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non siano stati in precedenza valutati, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso.

Ultimata così l'istruttoria, si è provveduto, con elenco del 19 dicembre 1980, n. 222148, a trasmettere il ricorso gerarchico n. 58173/GE, con il relativo fascicolo degli atti, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra — ove tuttora trovatisi — per la prescritta proposta, così come disposto dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si assicura che, non appena detto consenso opportunamente sollecitato si sarà pronunciato in proposito, verrà emesso a definizione del gravame in questione decreto ministeriale da notificarsi all'interessato nelle forme di legge.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

RUBINACCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se risponda a verità la notizia diffusa a Trieste circa l'avvenuta nomina al

comando dell'ufficio « I » della guardia di finanza di Trieste del capitano Rino Stanig, ufficiale ben conosciuto a Trieste per avervi prestato servizio nel corso degli ultimi 7 anni, tranne un breve periodo di stanza a Pordenone;

se sia opportuno e produttivo — in via di principio e di metodo — assegnare incarichi segreti o comunque riservati a militari fin troppo noti nella sede dell'ufficio;

se è a conoscenza del Comando generale della guardia di finanza l'attiva e convinta militanza del marito della sorella del capitano Stanig in gruppi extraparlamentari e l'esistenza tra i due cognati di rapporti molto stretti e cordiali;

se all'atto della copertura di incarichi segreti o comunque riservati, i competenti comandi interpellino preventivamente gli altri servizi militari di informazioni per ottenerne gli opportuni pareri. (4-09200)

RISPOSTA. — Il capitano Rino Stanig è stato assegnato alla sede di Trieste sulla base dei precedenti di carattere morale, professionale e disciplinare nonché dei favorevoli giudizi espressi dai superiori gerarchici che lo hanno avuto ivi alle dipendenze. La precedente permanenza in servizio presso la stessa sede non costituisce elemento negativo per l'impiego nell'incarico affidatogli, che non va per altro considerato segreto.

I compiti del comandante del centro, infatti, attengono alla ricerca di elementi informativi — nei settori della repressione del contrabbando, degli illeciti tributari e valutari, della lotta al traffico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, della tutela del patrimonio artistico nazionale — propedeutici all'attività operativa dei reparti. C'è da aggiungere che per l'affidamento del particolare incarico all'interessato sono state osservate tutte le disposizioni che regolano lo specifico settore, e che nessuna rilevanza può avere l'asserita militanza politica del cognato dell'ufficiale.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

SANTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni è apparsa sulla stampa genovese la notizia che la terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha bocciato, concordando con il parere espresso dalla regione Liguria, la proposta di insediare un approdo turistico a fianco del bacino di Voltri in località Crevari;

al di là delle motivazioni sostenute nel caso esaminato preme sottolineare il ricorrente succedersi di progetti per la costruzione di porticcioli turistici sulla costa genovese —

quale sia su tutto ciò il pensiero del Ministero posto che tali progetti, che verrebbero a sottrarre alla popolazione della zona importanti tratti di litorale, pare possano diventare una risposta negativa alla esigenza di attuare le leggi relative alla difesa delle acque e dell'ambiente naturale a cominciare dalla legge Merli. (4-06550)

RISPOSTA. — La questione prospettata va inquadrata nel contesto della progressiva e costante espansione della nautica da diporto caratterizzata, tra l'altro, dalla partecipazione di strati sempre più vasti di utenti. Ad essa ha corrisposto come suo logico corollario, l'esigenza di dotare il litorale nazionale di quelle infrastrutture necessarie per l'idonea funzionalità di un'attività che, per le sue notevoli implicazioni dirette ed indirette, di carattere industriale e commerciale, nonché turistico è venuta ormai a rappresentare da qualunque punto di vista la si consideri una specifica e rilevante componente dello sviluppo socio-economico del paese.

L'esigenza in parola, anche in relazione alle continue sollecitazioni pervenute dagli enti pubblici nonché dagli utenti, è stata recepita fin dal suo insorgere da questo Ministero che sul piano amministrativo ha, con apposite circolari, inteso incentivare — fra l'altro con un'adeguata durata degli atti concessori correlata ai

notevoli investimenti richiesti per la costruzione di tali opere e con la fissazione dei relativi canoni demaniali con il ricorso a criteri moderativi — la realizzazione di un adeguato numero di approdi turistici, il più possibile razionalmente interstanzianti e congruamente attrezzati. Quanto precede, tenendo per altro doverosamente presenti le concomitanti ed altresì prioritarie esigenze, debitamente considerate con la prevista partecipazione all'iter istruttorio ed al momento decisionale degli altri organi parimenti interessati a tale problematica, di assicurare la salvaguardia e le caratteristiche ambientali delle coste e di armonizzare le scelte ubicazionali con l'assetto territoriale, demanato ovviamente alle specifiche ed assorbenti valutazioni e decisioni delle regioni e dei comuni interessati.

In particolare l'avvenuta realizzazione in regime concessorio di approdi turistici nella regione Liguria — caratterizzata, altresì, per la sua ubicazione da una maggiore incidenza di quelle componenti tecnico-economico e turistiche che rappresentano il necessario supporto di iniziative del genere — è finora scaturita dai conformi, positivi orientamenti anche della regione e dei comuni interessati, come avvenuto per le infrastrutture già realizzate od in corso di realizzazione a San Remo, Rapallo, Chiavari, Lavagna e La Spezia.

Per quanto riguarda l'incidenza dell'inquinamento, si precisa che questa Amministrazione, con circolare del 24 maggio 1975, n. 154, ha previsto a carico dei concessionari:

a) l'obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine ed apprestare idonei depositi di rifiuti delle navi che approdano e impianti per mantenere le acque portuali libere da idrocarburi e depurate da qualsiasi fonte di inquinamento;

b) l'obbligo di impianti per lo smaltimento dei rifiuti organici provenienti dalle navi e per il ricambio delle acque nel porto;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

c) l'ulteriore obbligo per le navi presenti in porto di installazioni e contenitori per la conservazione sino al momento dello smaltimento dei rifiuti.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

SANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che l'aumento di alcune aliquote IVA su prodotti destinati all'agricoltura (per i concimi dall'1 al 2 per cento, per gli anticrittogamici dal 6 all'8 per cento e per le attrezzature in generale dal 6 all'8 per cento) ha inciso pesantemente sui costi di produzione dei coltivatori italiani — se non ritenga, a sostegno del settore agricolo del nostro paese, porre allo studio adeguate iniziative affinché siano ridotte le aliquote IVA sui prodotti necessari alla coltivazione e affinché il tetto di dieci milioni di volume d'affari per lo esonero della fatturazione sia adeguato all'aumento del costo della vita e al limite previsto negli altri Stati della Comunità europea.

Si chiede inoltre di conoscere quale risposta il Ministro intenda dare alle preoccupazioni manifestate dai produttori agricoli in merito alla normativa che dal 1° gennaio 1982 imporrà la bolla di accompagnamento per tutte le merci anche se non si saprà ancora se saranno vendute o no. I produttori temono, oltre un notevole carico di lavoro, una situazione confusa e portatrice di equivoci da pagare poi « salati » in multe. (4-07573)

RISPOSTA. — A seguito delle modifiche normative, recate dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, l'esonero dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per i trasporti effettuati da produttori agricoli viene limitato ai soggetti con volume di affari annuo non superiore a dieci milioni di lire.

Tale nuova normativa, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1982, ha lo scopo di

attuare il necessario coordinamento tra la disciplina dei beni viaggianti e le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il quale assoggetta appunto ai normali obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione tutti i produttori agricoli con volume di affari annuo superiore a dieci milioni di lire. Tuttavia non può disconoscersi che la maggior parte delle imprese agricole non dispone di una organizzazione amministrativo-contabile idonea a sopportare integralmente il nuovo onere amministrativo e, pertanto, non sarà trascurata, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'opportunità di introdurre particolari modalità semplificative di applicazione della disciplina dei beni viaggianti nei riguardi del settore agricolo.

Per quanto riguarda la questione delle aliquote IVA sui prodotti necessari alle coltivazioni, premesso che la maggior parte di tali prodotti sono soggetti alla aliquota ridotta del due per cento, va pur detto che a seguito dell'accorpamento disposto con la legge 22 dicembre 1980, n. 889, all'aumento di talune aliquote ha fatto riscontro la riduzione di altre con un risultato che nel suo complesso può giudicarsi equo ed accettabile. Tutto ciò senza considerare che una ulteriore riduzione delle aliquote di imposta sui beni acquistati dai produttori agricoli per l'esercizio della loro attività, comporterebbe una corrispondente revisione delle percentuali di compensazione previste dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'applicazione del sistema di detrazione forfettario dell'imposta.

Quanto infine alle richieste di aumento del limite di volume di affari previsto per l'esonero dagli adempimenti IVA, è opportuno rammentare che l'attuale disciplina del regime speciale agricolo è imperniata sull'adozione dei criteri enunciati nella sesta direttiva comunitaria la quale, all'articolo 25, prevede che gli Stati membri hanno facoltà di applicare un regime forfettario soltanto nei confronti di quei produttori agricoli per i quali l'as-

soggettamento al regime normale di imposta comporti difficoltà amministrativo-contabili, con facoltà di escludere dal regime forfettario quelle categorie di produttori agricoli per le quali l'assoggettamento al regime normale non presenti difficoltà.

Tanto premesso, si può affermare che la vigente normativa del tributo, la quale prevede l'applicazione di tutti i produttori agricoli indipendentemente dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell'impresa, costituisce una appropriata interpretazione della direttiva comunitaria, in considerazione della effettiva sussistenza di difficoltà per l'applicazione del regime normale d'imposta da parte dei produttori agricoli nazionali privi, in massima parte, di un'adeguata organizzazione amministrativo-contabile. In tale quadro particolare rilevanza assume il mantenimento, anche a seguito dell'adeguamento della normativa IVA alla direttiva CEE, del regime di esonero per i produttori agricoli minori e non sarebbe conciliabile con i principi contenuti nella direttiva stessa una eventuale elevazione del limite di esonero.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

SANTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

specifiche tensioni riguardano il sistema industriale italiano del quale le imprese pubbliche sono parte fondamentale. Queste difficoltà — che si evidenziano particolarmente con gravi oneri di indebitamento e crisi di redditività e fanno temere per l'ulteriore aggravarsi di cedimenti occupazionali che per la prima volta riguardano le imprese a partecipazione statale — potranno essere superate soltanto se vi saranno disegni strategici assai chiari per le imprese in questione e se essi potranno essere inquadrati in una più precisa definizione di politica industriale che si sostituisca alle tradizionali misure congiunturali e di contenimento; in particolare per quanto riguarda la si-

derurgia, che rappresenta la punta di più acuta crisi del sistema delle partecipazioni statali, si ritiene indispensabile che accanto alle misure di rilancio della siderurgia di massa, debba essere definito con la massima urgenza il piano di comparto per gli acciai speciali in quell'ottica di collaborazione con le imprese private già delineata dal « libro bianco »;

da questo punto di vista tale documento ed i suoi sviluppi costituiscono ancora il punto di riferimento per il proseguimento del dibattito e soprattutto per l'adozione di provvedimenti concreti, attraverso l'apprestamento delle necessarie condizioni politiche ed economiche generali;

la concentrazione settoriale e territoriale dei punti di crisi fa sì che talune regioni siano particolarmente investite dai problemi sopra richiamati, tanto che per alcune sembrano non soltanto venir meno le possibilità di sviluppo ma addirittura il mantenimento dei livelli economico-sociali raggiunti;

è appena il caso di rammentare che la crisi, che colpisce in modo più evidente le grandi imprese, in questo contesto tende a diffondersi su tutto il sistema produttivo ed in particolare sulle imprese minori che sono particolarmente collegate agli assetti produttivi delle prime;

di fronte a questo stato di cose, le regioni, nel loro insieme, non possono limitarsi ad essere spettatori disarmati né possono ridurre il loro ruolo a funzioni meramente esortative;

le scelte di riconversione, ristrutturazione e qualificazione delle partecipazioni statali incidono, infatti, pesantemente sul mercato del lavoro, sulla sua segmentazione e sulle necessità di formazione;

le scelte localizzative modificano la distribuzione della forza lavoro sul territorio, influenzano il sistema dei trasporti e quello residenziale, interagiscono con le decisioni urbanistiche, con la distribuzione e disponibilità di fonti energetiche, con la disponibilità ed uso delle acque, ecc.: incidono, quindi, pesantemente sulle competenze e possibilità di intervento delle regioni e del sistema delle autonomie locali —

se il Ministro non intenda definire le modalità per istituzionalizzare forme di contatto e di collaborazione permanente tra il sistema delle partecipazioni statali e le regioni ed in particolare con i livelli decisionali che formulano le strategie produttive e che le traducono in programmi operativi sul territorio.

Le regioni sottolineano che presupposto fondamentale per rendere proficuo tale rapporto è la revisione ed il riequilibrio della ripartizione di competenze tra Stato e regioni, definito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con particolare riferimento alla governabilità del mercato del lavoro e dei processi di mobilità nonché degli incentivi finanziari all'industria, cogliendo, per quest'ultima parte, l'occasione offerta dalle scadenze del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e dalla legge n. 675 del 1977 sulla ristrutturazione e riconversione industriale.

In particolare si ritiene che il rapporto regioni-partecipazioni statali debba poggiare anzitutto su un flusso di informazioni relativo ai piani predisposti dal Ministero delle partecipazioni statali, finanziarie e società operative, più cospicuo, affidabile e costante a modo che le regioni ne possano cogliere tempestivamente le implicazioni sul loro territorio ed essere quindi poste in grado di adottare, nell'ambito delle proprie rinnovate competenze, le decisioni volte ad aumentarne l'efficacia e la coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, in un ambito di coordinamento anche temporale.

(4-09131)

RISPOSTA. — La sede istituzionale dei rapporti economico-programmatici tra le amministrazioni dello Stato e le regioni è il Ministero del bilancio presso cui esiste una commissione con la quale il CIPE e il CIPI hanno un rapporto di consultazione (leggi 16 maggio 1970, n. 281, 12 agosto 1977, n. 675, e 15 giugno 1978, n. 279).

Da ricordare inoltre, per quanto concerne la governabilità del mercato del lavoro e dei processi di mobilità, la esisten-

za della commissione centrale per la mano d'opera, della quale sono chiamati a far parte i rappresentanti delle regioni di volta in volta interessate (legge n. 675 del 1977). Si può osservare quindi che già esistono gli organismi istituzionali attraverso i quali si possono realizzare forme di contatto e collaborazione tra le regioni e il sistema a partecipazione statale. Per altro, nel rapporto sulle partecipazioni statali (libro bianco) viene auspicata una collaborazione con gli enti locali, in particolare con le regioni, al fine di:

a) trasferire tecnologie e competenze organizzative dal sistema delle partecipazioni statali alle medie e piccole aziende dell'indotto mediante contratti, costituzione di consorzi o assunzione di partecipazioni;

b) costituire centri o poli di servizi per le imprese locali che forniscano servizi di informatica, telecomunicazioni e telematica, assicurativi e bancari, di commercio estero e di distribuzione di energia.

Va posto per altro in rilievo il fatto che al di là delle conferenze regionali in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, previste rispettivamente dalle leggi 24 giugno 1974, n. 268, e 31 maggio 1975, n. 196, è stato espresso in varie occasioni l'intendimento di aderire a conferenze sulle partecipazioni statali organizzate dalle varie regioni, alcune delle quali di prossima attuazione, nel convincimento che tali occasioni costituiscano anche fruttuoso momento di collaborazione tra le partecipazioni statali e le regioni medesime.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che la Libera Università degli Studi de L'Aquila e la Libera Università degli Studi « G. D'Annunzio » con sede in Chieti e facoltà in Chieti, Pescara e Teramo furono istituite rispettivamente nel 1964 e nel 1965;

che da allora esse hanno sempre adempiuto al compito di formare e di preparare con serietà i giovani, nonostante abbiano vissuto, in attesa della promessa statizzazione, in difficili se non anche precarie condizioni finanziarie e strutturali;

che negli ultimi tempi, a causa anche degli aumentati costi di gestione, la situazione finanziaria si è aggravata al punto da non consentire alle due Università neppure di far fronte alle normali spese correnti;

che altre Libere Università, sorte in data successiva a quelle abruzzesi, sono già passate a carico dello Stato (per esempio la Libera Università di Ancona, oppure l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria);

che, perdurando l'attuale situazione, non solo si pregiudicherebbe il diritto allo studio di migliaia di giovani e la certezza della retribuzione del personale amministrativo, ma si costringerebbero le Libere Università abruzzesi alla lenta ed inesorabile agonia —

a) se non ritenga la statizzazione urgente ed improcrastinabile al fine di consentire la vita stessa delle Università, nonché un atto di dovuta giustizia nei confronti dell'Abruzzo e della sua popolazione;

b) se non ritenga di sostenere, insieme all'interrogante l'opportunità della iscrizione all'ordine del giorno della competente Commissione pubblica istruzione della proposta di legge di statizzazione n. 438, a firma dell'interrogante stesso, presentata il 26 luglio 1979. (4-04132)

RISPOSTA. — La Commissione pubblica istruzione del Senato sta attualmente procedendo all'esame congiunto di una serie di disegni di legge riguardanti l'istituzione di nuove università e la statizzazione di alcune università non statali, tra i quali sono compresi anche quelli relativi alla statizzazione delle libere università in Abruzzo.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

TASSONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali sono i motivi tecnici della mancata ricezione della seconda e terza rete TV da parte del comune e della zona di Cerchiara di Calabria (Cosenza); e quali iniziative si intendono assumere per venire incontro a questa situazione incresciosa, che riguarda moltissimi utenti che pagano regolarmente le tasse previste dalla legge.

Tale situazione si inquadra in un clima di abbandono e disinteresse che investe tutta la regione calabrese in tutti i settori economici e che deve essere superata con una più puntuale manifestazione di volontà politica. (4-09764)

RISPOSTA. — Il servizio di diffusione dei programmi televisivi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quella segnalata nella interrogazione, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale. Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo grado — gli annuali piani di investimento stanno a dimostrarlo — per migliorare ovunque occorra il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

Per quanto, in particolare, si riferisce a Cerchiara di Calabria, si fa presente che, con l'inizio delle prove di irradiazione dei programmi della seconda rete TV del locale impianto ripetitore, può considerarsi ormai assicurata la ricezione del secondo programma televisivo. Al termine delle prove sperimentali si procederà all'attivazione ufficiale del ripetitore in parola.

Per quanto, invece, riguarda la terza rete televisiva, si deve far presente che la

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

nuova convenzione Stato-RAI, rinnovata il 7 agosto 1981, ne prevede l'estensione limitatamente ai capoluoghi di provincia; pertanto, al momento, manca la possibilità di prevedere se e quando potrà essere interessato a tale programma il comune di Cerchiara di Calabria.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

TATARELLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — di fronte alle iniziative di protesta della popolazione delle isole Tremiti, che hanno ipotizzato un referendum per staccarsi dalla Capitanata e dalla Puglia e collegarsi al Molise a causa della limitazione del collegamento con Manfredonia solo per i tre mesi della stagione turistica — se intenda intervenire per assicurare alle isole Tremiti un collegamento permanente ed efficace durante tutto l'anno. (4-06170)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha di recente autorizzato la società di navigazione Adriatica, a dare attuazione al nuovo assetto dei collegamenti con le isole Tremiti. Tale nuovo assetto prevede collegamenti giornalieri con il continente ed ha ottenuto il più ampio assenso da parte del comune interessato.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

TREBBI ALOARDI, FERRARI MARTE, TAGLIABUE E MOTETTA. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

il decreto interministeriale del 14 aprile 1981 (predisposto dal Ministro delle finanze) sulla ripartizione dei circa 30 miliardi del ristorno fiscale, dalla Svizzera all'Italia, basato sulle imposte pagate dai lavoratori frontalieri ivi operanti per

gli anni dal 1974 al 1979 fissava certi criteri per la ripartizione diretta tra i comuni che avevano una presenza minima del 4 per cento di frontalieri rispetto alla popolazione del medesimo ente locale;

tale ripartizione era stata frutto di un impegnativo lavoro, dibattito e studio nell'ambito delle regioni interessate, con gli enti locali, le comunità montane, le associazioni dei frontalieri, le organizzazioni sindacali, parlamentari;

i comuni avevano già previsto piani d'intervento e di utilizzo immediato di tali somme per la realizzazione dei servizi sociali utili alle realtà territoriali, anche con piani intercomunali e comprensoriali nel rispetto delle intese fra Italia e Svizzera;

considerato che:

un gruppo di lavoro, istituito su delibera del Comitato interministeriale per l'emigrazione, ha cambiato profondamente la primitiva impostazione del provvedimento, come ha affermato con propria lettera il Ministro del tesoro in data 9 luglio 1981, annullando quanto democraticamente ed in modo partecipativo le regioni avevano definito con la associazione degli enti locali, le associazioni dei lavoratori frontalieri, i sindacati CGIL-CISL-UIL, parlamentari ed operando la scelta di assegnare gli importi alle comunità montane ed ai comuni esclusi dai territori considerati, ma compresi in un'area compresa i 20 chilometri dal confine;

tale scelta penalizza i comuni di frontiera che effettivamente hanno pagato per la residenza di elevate quote di lavoratori frontalieri e familiari e riduce ancor più le risorse da corrispondere ai comuni per la forte incidenza del taglio inflazionistico (circa 500 milioni in meno ogni mese di ritardo, e sono passati molti mesi) —

quali urgenti interventi s'intendono realizzare per il ripristino dei contenuti e della validità della normativa già elaborata, nel rispetto degli orientamenti delle regioni, dal decreto interministeriale del 14 aprile 1981 e per passare con immediatezza alla ripartizione e assegnazione dei fondi agli enti locali individuati.

(4-09241)

RISPOSTA. — Il gruppo di lavoro cui fa riferimento l'interrogante si è indotto a modificare la primitiva ipotesi di ripartizione fra i comuni interessati delle somme dovute dalla Confederazione elvetica per il ritorno parziale delle imposte pagate dai lavoratori frontalieri per evitare risultati distorsivi ed eccessiva polverizzazione. Sarebbero infatti rimasti esclusi dal riparto i comuni che registrano il più forte numero di frontalieri, come, per esempio, Como, Domodossola, Chiavenna (Sondrio) e avrebbero invece avuto diritto a devoluzione diretta di somme esigue molti comuni, come Curiglia Monteviasco (lire 12.600.000 per 14 frontalieri), Blessagno (lire 10.800.000 per 12 frontalieri) e tanti altri ancora.

Il citato gruppo di lavoro ha quindi ritenuto di dare equa soluzione al problema prevedendo la devoluzione delle somme ristornate alle comunità montane che, giova evidenziare, sono organismi altamente rappresentativi dei comuni che vi fanno parte, i quali partecipando tutti all'assemblea comunitaria, potrebbero ben decidere nel modo migliore il tipo e le modalità degli interventi da eseguire. Ciò risolverebbe il problema di fondo che non riguarda tanto i criteri del riparto, quanto la destinazione effettiva delle disponibilità finanziarie, che non deve essere dispersiva, ma volta a risolvere i problemi delle comunità locali, legati alla vita ed alle necessità dei lavoratori frontalieri.

Dal riparto vengono esclusi quei comuni il cui territorio dista dal confine più di 20 chilometri e ciò anche per evitare che città come Milano e Torino, dove il numero dei frontalieri è minimo rispetto alla popolazione residente, abbiano a ricevere somme minime che andrebbero necessariamente disperse. Naturalmente è prevista l'attribuzione diretta delle somme spettanti a quei comuni il cui territorio non ricade, neanche in parte, nelle zone di delimitazione delle comunità montane.

Anche in questo caso però l'inconveniente della polverizzazione risulta molto attenuato, sia in relazione alla elevata quota *pro capite*, sia per la devoluzione in unica soluzione delle somme spettanti per

l'intero periodo 1974-1979 che consentirebbero sempre degli interventi anche se minimi. La questione oggi può considerarsi chiusa in quanto è ormai perfetto ed efficace il decreto interministeriale che fissa i criteri per la ripartizione dei fondi ed è già iniziata la procedura di riparto in concreto.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra posizione n. 9100197, del signor Argento Vincenzo fu Giuseppe nato a Fuscaldo (Cosenza) il 17 settembre 1916, residente a Villa Madero (Argentina). La domanda di pensione è stata inoltrata tramite il viceconsole italiano di Moron, da circa tre anni.

(4-09856)

RISPOSTA. — Con istanza dell'11 novembre 1978, per altro non documentata, il signor Vincenzo Argento, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, chiese di conseguire trattamento pensionistico assumendo genericamente di aver contratto infermità durante la guerra 1940-1945. Pertanto, al fine di accertare l'esistenza o meno delle condizioni poste dalla surriferita norma di legge per il conferimento del beneficio pensionistico di guerra, veniva dato corso alla istruttoria preliminare per acquisire la necessaria documentazione matricolare e sanitaria dell'interessato; nel contempo, inoltre, il predetto veniva invitato, per il tramite del consolato generale d'Italia in Buenos Ayres, a voler compilare un apposito questionario (modello 31) e ciò per conoscere, tra l'altro, le infermità per le quali il medesimo aveva inteso avanzare richiesta di pensione.

Completata l'istruttoria, si è provveduto, in data 25 giugno 1981, a disporre nei riguardi del signor Argento i prescritti accertamenti sanitari presso il vice consolato generale d'Italia in Moron. Si assicura l'interrogante che appena sarà perven-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

nuto il verbale relativo ai cennati accertamenti sanitari, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della domanda di pensione di guerra del signor Salvatore Galante fu Emanuele nato a Porto Empedocle (Agrigento) il 4 dicembre 1920 residente a 50 Rue d'Ouman - Romilly Sur Seine (Francia); domanda inoltrata tramite il Consolato generale d'Italia in Metz con telexpresso n. 15837 dell'8 novembre 1974. Si precisa che il Galante fu sottoposto a visita medica collegiale, che ne riscontrò l'infermità, il 22 marzo 1979 presso lo stesso Consolato d'Italia.

(4-09858)

RISPOSTA. — La domanda di revisione presentata dal signor Salvatore Galante, che ha dato luogo agli accertamenti sanitari del 22 marzo 1979 cui accenna l'interrogante, è stata definita. Infatti, con determinazione direttoriale del 20 ottobre 1980, n. 2667902/Z adottata in conformità al parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 13 giugno 1980, all'interessato è stato negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento degli esiti di pregresse ferite d'arma da fuoco alle gambe, per le quali il predetto, a suo tempo, ebbe a fruire di indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria.

Il suindicato provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 29 gennaio 1981, è, attualmente, in corso di notifica per il tramite del consolato generale d'Italia in Metz.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

VALENSISE, RALLO E DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda includere nel concorso riservato ai presidi incaricati con 2 anni di incarico di presidenza anche i vicepresidi e collaboratori vicari in considerazione del fatto che la loro esclusione nella applicazione della legge 22 dicembre 1980, n. 928, che detta norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole, creerebbe una ingiusta disparità di trattamento rispetto ai presidi incaricati (dato che non esiste alcuna sostanziale differenza con gli stessi presidi incaricati), nonché in considerazione del fatto che nelle ordinanze ministeriali per incarichi di presidenza per gli anni scolastici 1980-'81 e 1981-'82 è giustamente prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 6 al collaboratore del preside con funzioni vicarie che abbia sostituito per almeno 6 mesi il preside assente o impedito, e ciò in riconoscimento delle benemeritenze dei collaboratori vicari che meritano, appunto, di essere inclusi nel concorso. (4-09331)

RISPOSTA. — La richiesta formulata dall'interrogante affinché siano ammessi allo speciale concorso a posti direttivi, di cui alla legge del 22 dicembre 1980, n. 928, non soltanto i presidi incaricati, ma anche i vicepresidi o collaboratori vicari, non può trovare accoglimento in sede amministrativa.

Infatti, l'articolo 2 di tale legge ha tassativamente riservato il concorso in parola - da indirsi in via eccezionale per una sola volta - ad una particolare categoria di docenti, a coloro cioè i quali, in aggiunta al possesso dei requisiti richiesti in via ordinaria dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, abbiano ricoperto un incarico di presidenza nelle scuole di istruzione secondaria per almeno due anni, nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1973-1974 e 1980-1981.

Dal contesto delle disposizioni vigenti si desume, per altro, una sostanziale differenza, di fatto e giuridica, tra la figura

del preside incaricato e quella di collaboratore vicario: infatti, mentre il primo esercita le proprie funzioni in virtù di una nomina conseguita attraverso l'inclusione nella specifica graduatoria, predisposta da un'apposita commissione (previa valutazione di opportuni titoli ai sensi di una annuale ordinanza ministeriale), il secondo, eletto invece dal collegio dei docenti, svolge le funzioni del preside solo in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

VENTRE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere —*

premesso che la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria) prevede all'articolo 21 norme delegate che provvedano, tra l'altro, a « riordinare » il ruolo dei tecnici laureati e gli altri ruoli del personale non docente determinandone competenze e mansioni;

considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382 all'articolo 35 prevede non il riordinamento del ruolo del tecnico laureato e degli altri ruoli del personale tecnico, ma solo la individuazione di profili professionali e di altri requisiti per altro demandati all'attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 (nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato);

preso atto che tale legge non prevede il riordinamento del ruolo del tecnico laureato ma solo e genericamente l'inquadramento del personale non docente nei livelli —

quali iniziative intenda intraprendere e quali provvedimenti intenda adottare per riparare all'avvenuta inadempienza nei riguardi del citato articolo 21 sollecitando il Governo ad utilizzare finalmente tale delega per riordinare un ruolo del quale è riconosciuta la validità e sul quale

si baserà l'attenzione delle ricerche, sul modello dei docenti universitari o su quello dei ricercatori non universitari (CNR, ISS). (4-05066)

RISPOSTA. — La previsione dell'articolo 12 (e non 21) della legge delega del 21 febbraio 1980, n. 28, consisteva nel provvedere al riordinamento del ruolo dei tecnici laureati, e degli altri ruoli del personale tecnico universitario, determinandone competenze e mansioni. Ai molteplici e rilevanti adempimenti della citata legge è stata data attuazione mediante l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382.

In ordine al ruolo dei tecnici laureati, è da osservare, anzitutto, che con le norme contenute nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica citato vengono introdotti taluni criteri in parte innovativi ed in parte integrativi rispetto alla precedente legislazione vigente in materia.

Tali criteri attengono, infatti, alla mobilità del personale, alla individuazione di competenze e funzioni, alla direzione del restante personale appartenente agli altri ruoli tecnici, all'affidamento di una diretta responsabilità relativamente alle attrezzature scientifiche e didattiche. Il citato articolo 35, tra l'altro, per la definizione dei profili professionali di tutto il personale non docente universitario, opera opportunamente un rinvio alla disciplina normativa di cui all'articolo 80, e seguenti, della legge n. 312 del 1980, mentre il riordinamento del ruolo dei tecnici laureati, nella previsione dell'inquadramento nella fascia dei professori associati di molti dipendenti appartenenti a tale ruolo, risulta coordinato con altri ruoli tecnici, individuali, come sopra precisato, sulla base di competenze e funzioni nonché sull'esistenza di una loro interdipendenza con il ruolo dei tecnici laureati.

Il suddetto articolo 35, inoltre, integra i precedenti criteri di distribuzione dei posti di tecnico laureato, coadiutore ed esecutivo (indicati, tra l'altro, negli arti-

coli 5 e 10 della legge n. 1255 del 1961, nell'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1182) e prevede che i posti stessi siano assegnati ai laboratori degli istituti, e, ove costituiti, dei dipartimenti, quasi a svincolarli dagli istituti, dalle cattedre, dalle cliniche, dai servizi generali. I tecnici, cioè, a qualsiasi ruolo appartengano, allorché nell'ambito degli istituti scientifici e dei dipartimenti saranno costituiti e organizzati i laboratori (attualmente semplice definizione giuridica che non trova ancora riscontro concreto nella realtà universitaria), saranno destinati a prestare servizio esclusivamente nei laboratori cui saranno preposti i tecnici laureati chiamati a dirigere l'attività del rimanente personale tecnico, parimenti assegnato al laboratorio, e direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione del laboratorio stesso. D'altra parte, il riordinamento del ruolo dei tecnici laureati e degli altri ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria è in fase dinamica e tutt'ora in atto, considerati i numerosi adempimenti di cui agli articoli 80 e seguenti della legge n. 312 del 1980.

A conclusione di tali molteplici adempimenti previsti dal complesso delle norme sopra richiamate, verrà a completarsi, pertanto, il riordinamento dei ruoli citati.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

VISCARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che fu a suo tempo svolto il concorso per esami a n. 50 posti di operatore nel ruolo organico dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella 14^a) bandito con decreto ministeriale n. 3096 del 12 febbraio 1975 —

se è vero che l'amministrazione delle poste ha sinora disposto la chiamata di 3448 giovani concorrenti e cioè i 50 stabiliti dal citato concorso e n. 3398 facenti parte della graduatoria degli idonei;

se è vero che dei 3398 giovani assunti una parte notevole ha rinunciato e perché l'amministrazione, anziché sostituire i rinunciatari con altri giovani idonei ha preferito rimpiazzarli con personale già in servizio nell'amministrazione (circa 2000 « mansionisti » ed altri);

se, dal momento che nel programma dell'amministrazione concordato con le organizzazioni sindacali era prevista l'immissione in servizio di 5000 giovani risultati idonei al predetto concorso, in base alla legge n. 351 del 1980 che fissa la scadenza della validità della graduatoria al 30 settembre 1981, non ritiene di dover proporre la proroga di tale scadenza e di procedere con la massima urgenza all'assunzione dei giovani idonei (prevalentemente meridionali) fino alla concorrenza dei 5000 posti a suo tempo promessi dall'amministrazione. (4-10131)

RISPOSTA. — In atto risultano assunte in servizio 3.459 unità, che avevano a suo tempo partecipato, con esito positivo, al concorso a 50 posti di operatore, menzionato nell'interrogazione. Va precisato, in proposito, che l'assunzione degli idonei eccedenti il numero dei posti indicati nel bando non costituisce un diritto per gli aspiranti, trattandosi, viceversa, di un potere discrezionale di cui l'Amministrazione si avvale quando ricorrano obiettive esigenze di servizio.

Va anche precisato che l'Amministrazione postelegrafonica non ha rimpiazzato i rinunciatari idonei di quel concorso con personale mansionista ai quali, invece, sono stati conferiti i posti resisi vacanti dal 1° gennaio 1979 nel contingente del personale dell'esercizio destinato agli uffici principali secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge 3 aprile 1979, n. 101, che ha previsto appunto una riserva di posti per il personale in parola. E, infine, da tenere presente che il conferimento agli idonei dei posti che si rendono disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria costituisce una recente innovazione (articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873) rispetto alla

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1981

precedente disciplina (articolo 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325) e pertanto, fino al verificarsi di nuove esigenze, al momento non previste, non si ravvisa l'opportunità di promuovere in via legislativa una modifica delle disposizioni in vigore, che già favoriscono sensibilmente l'assunzione di cui trattasi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

ZANINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica, iscrizione n. 7735475, per il pagamento di arretrati e definizione della pensione di reversibilità della signora Ravelli Giulia vedova Ambrogi, nata a Soncino (Cremona) il 25 febbraio 1925 abitante a Soncino, via Cremona 14/16. Tale pratica è in so-speso dall'ottobre 1975. (4-09070)

RISPOSTA. — La pratica di pensione indiretta di guerra n. 679625/G concernente la signora Giulia Ambrogi (e non Ravelli), vedova del grande invalido Luigi Ravelli, è stata definita.

Infatti, con determinazione direttoriale n. 1306078/Z, alla predetta è stato concesso, a decorrere dal 10 luglio 1976 (giorno successivo alla data di morte del marito) e per la durata di un triennio, il trattamento speciale previsto dall'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore delle vedove ed i figli di invalidi di prima categoria e, alla scadenza di tale periodo, il cennato trattamento è stato commutato in pensione indiretta a vita nella misura di cui alla tabella G allegata alla legge sopra citata. Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato concesso l'assegno integratore per l'orfana Anna Maria a far tempo dal 10 luglio 1976 e da durare sino al 21 marzo 1977, data sotto la quale la medesima ha raggiunto il ventunesimo anno di età.

La suindicata determinazione è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 5600467, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cremona con

elenco del 5 ottobre 1981, n. 7, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Giulia Ambrogi vedova Ravelli.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

ZARRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premesso che la professoressa Milione Attanasio Rosa, incaricata dall'anno scolastico 1966-1967, ha visto confermato l'incarico di educazione fisica nella scuola media per l'anno scolastico 1980-1981, incarico già avuto per il 1979-1980, con cattedre-orario in tre scuole medie della provincia di Salerno secondo le seguenti ripartizioni: San Giovanni a Piro per ore 8, Scario per 4, Torre Orsaia per ore 6;

considerato che i suddetti comuni non solo ricadono in un territorio estremamente tormentato dal punto di vista geomorfologico, quello delle comunità montane del Mingardo e del Bussento, con strade difficilmente praticabili, ma sono, per di più, molto distanti gli uni dagli altri, così che il raggiungerli è una autentica impresa che impone dispendio di energie psico-fisiche e di danaro;

richiamata l'ordinanza ministeriale dell'8 marzo 1980 che, all'articolo 6, detta norme affinché, per la formazione di cattedre-orario si tenga conto, nei limiti del possibile, di scuole funzionanti possibilmente nell'ambito dello stesso comune o dello stesso distretto;

affermato che la citata Milione Attanasio Rosa ha prodotto ricorso avverso la riconferma delle cattedre-orario lamentando non solo il mancato rispetto del disposto della succitata ordinanza ministeriale, ma anche il fatto che, a suo dire, nella seduta del 5 gennaio 1981 i professori di educazione fisica furono obbligati a confermare le cattedre dell'anno scolastico precedente (cosicché lei stessa fu costretta ad accettare), laddove, nella seduta del 23 marzo 1981, fu data facoltà di scegliere su posti orari;

tenuto conto che l'apposita commissione del Provveditorato agli studi di Salerno, con nota del 4 maggio 1981, numero 5899, ha comunicato di aver ritenuto di dover respingere il ricorso in esame perché, a suo parere, la stessa professoressa Milione Attanasio Rosa non risultava perdente posto e dunque, a norma dell'articolo 1 della ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 non aveva titolo ad essere sistemata presso altre istituzioni scolastiche e perché, per di più, il grave in questione era addirittura irricevibile in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il relativo provvedimento di nomina entro 15 giorni dalla data del conferimento della medesima (6 dicembre 1979);

sottolineato, però, che la stessa professoressa Milione Attanasio Rosa si ritiene del tutto insoddisfatta delle decisioni adottate dalla commissione per respingere il suo ricorso in quanto, a suo dire, non avrebbe potuto produrre ricorso nei termini se la nomina e l'ordinanza mancavano di nota così importante e per forza di cose da lei ignorata;

sottolineato, ancora, che nella stessa motivazione che respinge il ricorso si può evincere che era ammissibile il ricorso alla nomina avuta sulle tre scuole sedi diverse nell'anno scolastico 1979-80 e che, di conseguenza, il Provveditore avrebbe dovuto esimersi dal confermare l'incarico perché possibile oggetto di ricorso -

a) se è a conoscenza di tale stato di cose;

b) se ritiene che la situazione della professoressa Milione Attanasio Rosa sia tale da richiedere il suo superiore intervento per decidere sul contenzioso di cui in premessa in considerazione del fatto che l'ordinanza ministeriale dell'8 marzo 1980 detta precise norme per l'assegnazione di cattedre-orario che siano dislocate, nei limiti del possibile, in aree omogenee e non vaste, in considerazione anche del fatto che, per garantire la necessaria lucidità all'insegnante, non si creino condizioni tali per vanificare l'impegno profuso dal corpo docente;

c) se non ritiene, infine, che, al di là del fatto particolare, il dettato spesso sibillino delle ordinanze ministeriali crei dei notevoli problemi di carattere tecnico-giuridico che pregiudicano, in qualche caso, la serenità di rapporti e la correttezza dell'impegno di molti docenti.

(4-08819)

RISPOSTA. — Le decisioni adottate dalla commissione di cui all'articolo 11 della legge n. 282 del 1969 risultano definitive e pertanto impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si fa tuttavia presente che, dalle notizie acquisite, non risulta che la predetta commissione abbia espresso giudizi in merito alla legittima costituzione della cattedra-orario in argomento, ma piuttosto si sia limitata a dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla professoressa Milione, per la parte relativa all'assegnazione delle cattedre orario, in quanto proposto fuori termine. Per quanto attiene poi alle località costituenti tale cattedra-orario, si osserva che esse risultano distanti tra loro mediamente 15 chilometri e collegate direttamente da vie di comunicazioni statali e provinciali. Inoltre, le scuole interessate risultano in effetti due, in quanto in località Scario esiste una sezione distaccata della scuola media San Giovanni a Piro.

Infine, in merito alla mancata convocazione della predetta insegnante in occasione delle operazioni di sistemazione degli incaricati annuali di educazione fisica femminile che avevano perduto il posto loro assegnato nell'anno scolastico 1979-1980, si fa presente che l'insegnante in questione non aveva titolo ad essere sistemata presso altre istituzioni scolastiche in quanto già confermata nella medesima cattedra-orario dell'anno scolastico 1978-1979 nella quale, per altro, aveva prestato ininterrotto servizio. Non sembra, pertanto, che l'operato dell'ufficio scolastico provinciale sia in contrasto con le disposizioni che attualmente regolano la materia.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.